ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 203

45° anno

1° agosto 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2002/629/GAI:

* **Decisione quadro del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani** 1

2002/630/GAI:

* **Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS)** 5

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1392/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9

Regolamento (CE) n. 1393/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 11

Regolamento (CE) n. 1394/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 14

* **Regolamento (CE) n. 1395/2002 della Commissione, del 30 luglio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 16

Regolamento (CE) n. 1396/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 20

Regolamento (CE) n. 1397/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 22

* **Regolamento (CE) n. 1398/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione effettiva greca di cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo e che deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, a talune regole di gestione e a talune modalità di concessione dell'aiuto in Grecia** 24

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

⋆ **Regolamento (CE) n. 1399/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa definitivamente, per la Grecia, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1º settembre 2001 al 31 marzo 2002 per la campagna di commercializzazione 2001/02** 27

⋆ **Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico** 30

⋆ **Regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09** 42

Regolamento (CE) n. 1402/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati 46

Regolamento (CE) n. 1403/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002 47

Regolamento (CE) n. 1404/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 48

Regolamento (CE) n. 1405/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 51

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2002/631/CECA:

⋆ **Decisione della Commissione, del 7 maggio 2002, in merito ad un presunto aiuto di Stato concesso dalla Germania alla RAG AG nell'ambito della privatizzazione della Saarbergwerke AG** [1] *[notificata con il numero C(2002) 1810]* 52

2002/632/CE:

⋆ **Decisione della Commissione, del 12 marzo 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Flender Werft AG, Lubecca** [1] *[notificata con il numero C(2002) 913]* 60

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2002
sulla lotta alla tratta degli esseri umani

(2002/629/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia [3], il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, quali figurano nel quadro di controllo, e il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta delle donne» annunciano o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare la tratta degli esseri umani, tra cui l'adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.

(2) L'azione comune 97/154/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 1997, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini [4] deve essere seguita da ulteriori iniziative legislative volte a dirimere le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri e a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi, nella lotta contro la tratta degli esseri umani.

(3) La tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità dell'uomo e comporta pratiche crudeli quali l'abuso e l'inganno di persone vulnerabili, oltre che l'uso di violenza, minacce, sottomissione tramite debiti e coercizione.

(4) Il protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini rappresenta un passo in avanti decisivo nella cooperazione internazionale in questo settore.

(5) I bambini sono più vulnerabili e quindi corrono un rischio maggiore di essere vittime della tratta.

(6) L'importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali, segnatamente le Nazioni Unite, deve essere integrata da quella dell'Unione europea.

(7) È necessario che il grave reato di tratta degli esseri umani sia affrontato non solo attraverso l'azione individuale di ciascuno Stato membro, ma anche tramite un approccio globale che comprenda, quale parte integrante, la definizione degli elementi costitutivi della legislazione penale, comuni a tutti gli Stati membri tra cui sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

(8) È necessario introdurre, contro gli autori dei reato di cui trattasi, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far rientrare la tratta degli esseri umani nell'ambito d'applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata, come l'azione comune 98/699/GAI del Consiglio, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [5] e l'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea [6].

---

[1] GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 324.
[2] GU C 35 E del 28.2.2002, pag. 114.
[3] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
[4] GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2.
[5] GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo della decisione quadro 2001/500/GAI (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).
[6] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(9) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro, e alla prevenzione della, tratta degli esseri umani, integrando gli strumenti adottati in tale settore quali l'azione comune 96/700/GAI del Consiglio, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP) ([1]), l'azione comune 96/748/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che estende il mandato conferito all'Unità Droghe di Europol ([2]), la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-03) (programma Daphne) ([3]), l'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una rete giudiziaria europea ([4]), l'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea ([5]) e l'azione comune 98/427/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale ([6]).

(10) L'azione comune 97/154/GAI del Consiglio dovrebbe di conseguenza cessare di applicarsi per quanto riguarda la tratta degli esseri umani,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti siano puniti come reato:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, qualora:

a) sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; oppure

b) sia fatto uso di inganno o frode; oppure

c) vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; oppure

d) siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un'altra persona

a fini di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù oppure

a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia.

2. Il consenso, presunto o effettivo, da parte di una vittima della tratta degli esseri umani allo sfruttamento è irrilevante qualora si sia ricorsi a uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

3. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta degli esseri umani anche se non si è ricorsi ad alcuno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

4. Ai fini della presente decisione quadro per «minore» s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 2

Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità e il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 1, siano puniti come reato.

Articolo 3

Pene

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 1 e 2 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 1 siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando siano stati commessi in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

a) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo a repentaglio la vita della vittima;

b) il reato è stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile. Una vittima è considerata particolarmente vulnerabile almeno quando non ha raggiunto l'età della maturità sessuale ai sensi della legislazione nazionale e quando il reato è stato commesso a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia;

([1]) GU L 322 del 12.12.1996, pag. 7.
([2]) GU L 342 del 31.12.1996, pag. 4.
([3]) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.
([4]) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.
([5]) GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.
([6]) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1.

c) il reato è stato commesso ricorrendo a violenza grave o ha provocato un danno particolarmente grave alla vittima;

d) il reato commesso rientra fra le attività di un'organizzazione criminale, come definita nell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dall'entità della pena ivi prevista.

Articolo 4

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 1 e 2 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 1 e 2 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 1 e 2, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

4. Ai sensi della presente decisione quadro, per «persona giuridica» s'intende qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 5

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 4 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; oppure

b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale; oppure

c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; oppure

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure

e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 6

Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 1 e 2 quando:

a) il reato sia commesso in tutto o in parte sul suo territorio; oppure

b) l'autore del reato sia un suo cittadino; oppure

c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non concede l'estradizione dei propri cittadini, adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 1 e 2 ed, eventualmente, a perseguirli qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne devono informare il segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

Articolo 7

Protezione ed assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulate da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

2. I bambini che siano vittime di un reato di cui all'articolo 1 dovrebbero essere considerati vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [1].

3. Se la vittima è un minore, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure in suo potere per garantire un'appropriata assistenza alla sua famiglia. In particolare, ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

Articolo 8

Ambito territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

[1] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

Articolo 9

Azione comune 97/154/GAI

L'azione comune 97/154/GAI cessa di essere applicata per quanto concerne la tratta degli esseri umani.

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 1º agosto 2004.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro la data di cui al paragrafo 1, il testo delle disposizioni di recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 1º agosto 2005, valuterà, sulla base di una relazione redatta a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2002

che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS)

(2002/630/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione si prefigge l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 invitano ad intensificare la cooperazione nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ivi compresa la criminalità che si avvale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di realizzare un autentico spazio europeo di giustizia. L'importanza della cooperazione in questo settore è stata ribadita nel piano d'azione intitolato «Prevenzione e controllo della criminalità organizzata — Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio» [3].

(3) L'articolo 12 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [4] esorta alla cooperazione tra Stati membri in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi delle vittime in procedimenti penali.

(4) È opportuno ampliare la dimensione europea dei progetti, prevedendo la partecipazione di tre Stati membri o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione, al fine di promuovere la costituzione di partenariati e lo scambio di informazioni e di buone prassi nazionali.

(5) I programmi Grotius II — Penale [5], Stop II [6], Oisin II [7], Hippokrates [8] e Falcone [9], istituiti dal Consiglio, hanno contribuito al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e giudiziari degli Stati membri ed al miglioramento della reciproca comprensione dei rispettivi ordinamenti di polizia e giudiziari, giuridici ed amministrativi.

(6) A seguito dell'approvazione del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) da parte del Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, sono state inserite nel presente programma quadro anche azioni di lotta contro il traffico di droga.

(7) L'istituzione di un programma quadro unico, espressamente auspicata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in occasione dell'adozione dei programmi precedenti, consentirà di migliorare ulteriormente tale cooperazione grazie ad un'impostazione coordinata e multidisciplinare, che coinvolga i vari responsabili della prevenzione e della lotta contro la criminalità a livello dell'Unione europea. Nel contempo, è necessario mantenere un approccio equilibrato tra le varie attività volte alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(8) È opportuno garantire la continuità delle azioni sostenute dal programma quadro, prevedendone il coordinamento all'interno di un unico quadro di riferimento che consenta di razionalizzare le procedure, migliorare la gestione e le economie di scala. È inoltre necessario sfruttare pienamente i vantaggi operativi del programma, in particolare per le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, e incoraggiare la cooperazione tra queste ultime permettendo ad esse di meglio comprendere i metodi di lavoro delle loro controparti in altri Stati membri e i limiti cui possono essere tenute.

(9) La copertura finanziaria del programma quadro dovrebbe essere compatibile con l'attuale massimale previsto alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

(10) Gli stanziamenti annuali del programma quadro dovrebbero essere decisi dall'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio.

---

[1] GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 345.
[2] Parere reso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.
[4] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.
[5] GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1 (Grotius II — Penale).
[6] GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7 (Stop II).
[7] GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4 (Oisin II).
[8] GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11.
[9] GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8.

(11) Occorre rendere il programma quadro accessibile ai paesi candidati all'adesione, in qualità di partner e di partecipanti ai progetti sostenuti da tale programma. Se necessario si potrebbe altresì prevedere la partecipazione di altri Stati al programma.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in conformità delle procedure indicate nella decisione stessa, e con l'assistenza di un comitato.

(13) Al fine di incrementare il valore aggiunto dei progetti attuati nel quadro della presente decisione, occorre garantire la coerenza e la complementarità tra detti progetti e gli altri interventi comunitari.

(14) È necessario prevedere un controllo ed una valutazione periodici del programma quadro, per poter valutare l'efficacia dei progetti attuati rispetto agli obiettivi ed in modo da effettuare gli eventuali adeguamenti delle priorità.

(15) Nella presente decisione è inserito, per l'intera durata del programma, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ([1]), fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma quadro

1. La presente decisione istituisce un programma quadro relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in prosieguo denominato «programma».

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, e può essere prorogato oltre tale data.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini dell'Unione europea un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questo contesto, esso intende in particolare:

a) sviluppare, attuare e valutare le politiche europee in questo settore;

b) promuovere e rafforzare la costituzione di reti, le forme di cooperazione reciproca su temi generali di interesse comune agli Stati membri, lo scambio e la divulgazione di informazioni, di esperienze e di buone prassi, la cooperazione locale e regionale, nonché il miglioramento e l'adeguamento della formazione e della ricerca scientifica e tecnica;

c) incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi candidati all'adesione, altri paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali competenti.

2. Il programma sostiene progetti che rientrano nei seguenti settori relativi al titolo VI del trattato sull'Unione europea:

a) la cooperazione giudiziaria generale e in materia penale, compresa la formazione;

b) la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge;

c) la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge o altri organismi pubblici o privati negli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, organizzata o di altra natura;

d) la cooperazione tra Stati membri volta a garantire un'effettiva protezione degli interessi delle vittime nei procedimenti penali.

Articolo 3

Accesso al programma

1. Il programma cofinanzia i progetti, di una durata massima di due anni, presentati da istituzioni ed enti pubblici o privati, tra cui organizzazioni professionali, organizzazioni non governative, associazioni, organismi di rappresentanza dei settori economici, istituti di ricerca, istituti di formazione di base e superiore; i progetti si rivolgono alle categorie di destinatari di cui al paragrafo 3.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento i progetti ai quali partecipano partner di almeno tre Stati membri, o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione, e che perseguono gli obiettivi indicati nell'articolo 2. I paesi candidati all'adesione possono partecipare ai progetti per familiarizzarsi con l'acquis in questo settore e prepararsi all'adesione. Possono partecipare anche altri paesi terzi, se ciò è utile alle finalità dei progetti.

3. Il programma si rivolge alle seguenti categorie di destinatari:

a) gli operatori della giustizia, vale a dire i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i pubblici ufficiali, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti giudiziari e coloro che esercitano altre professioni associate alla giustizia;

b) ufficiali ed agenti incaricati dell'applicazione della legge: gli organismi pubblici competenti negli Stati membri, in base alla legislazione nazionale, per la prevenzione, l'individuazione e la lotta contro la criminalità;

c) funzionari di altre autorità pubbliche e rappresentanti di associazioni, di organizzazioni professionali, della ricerca, dell'imprenditoria, che partecipano alla lotta e alla prevenzione della criminalità, organizzata o di altra natura;

([1]) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

d) rappresentanti dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime, compresi i servizi pubblici responsabili in materia d'immigrazione e di servizi sociali.

4. Nell'ambito degli obiettivi fissati all'articolo 2, il programma può altresì cofinanziare:

a) progetti specifici proposti conformemente al paragrafo 1 che presentino un interesse particolare in relazione alle priorità del programma o alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

b) misure complementari, quali seminari, riunioni di esperti o altre azioni volte alla divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma.

5. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, il programma può inoltre accordare un sostegno finanziario diretto ad attività previste nei programmi annuali di attività delle organizzazioni non governative in possesso dei requisiti seguenti:

a) non devono perseguire fini di lucro;

b) devono essere costituite secondo la legislazione vigente in uno degli Stati membri;

c) devono svolgere attività di dimensione europea che comportino la partecipazione, di regola, di almeno la metà degli Stati membri;

d) devono avere tra gli obiettivi delle loro attività almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma comprende le seguenti categorie di azioni:

a) formazione;

b) elaborazione ed avvio di programmi di scambi e di tirocini;

c) studi e ricerche;

d) divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma;

e) incoraggiamento della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e giudiziarie degli Stati membri o altri organismi pubblici o privati degli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ad esempio fornendo sostegno finalizzato alla costituzione di reti;

f) conferenze e seminari.

Articolo 5

Finanziamento del programma

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 2003-2007 è di 65 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del programma esclude qualsiasi altro finanziamento in base ad un altro programma finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e gli organizzatori. Tali decisioni e convenzioni sono sottoposte al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti.

4. L'intervento finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare il 70 % del costo complessivo del progetto.

5. Tuttavia, i progetti specifici e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafi 4, e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 5, possono essere finanziati al 100 %, fino ad un massimo del 10 % della dotazione finanziaria annuale assegnata al programma per progetti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e del 5 % per le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b).

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

2. Il programma è gestito dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione:

a) elabora un programma di lavoro annuale che definisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche e, se necessario, un elenco di progetti specifici e di misure complementari; il programma stabilisce un equilibrio tra i settori indicati all'articolo 2, paragrafo 2, e almeno il 15 % del finanziamento annuale è destinato a ciascuno dei settori specificati alle lettere a), b) e c), di detto paragrafo;

b) valuta e seleziona i progetti presentati e ne assicura la gestione.

4. L'esame dei progetti presentati avviene in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8. Il programma di lavoro, i progetti specifici e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 5, sono esaminati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9.

5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, purché siano compatibili con le rispettive politiche, sulla base dei seguenti criteri:

a) la conformità con gli obiettivi del programma;

b) la dimensione europea del progetto e l'apertura ai paesi candidati;

c) la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria generale e in materia penale;

d) la complementarità con altri progetti di cooperazione già conclusi, in corso o previsti per il futuro;

e) la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto;

f) l'intrinseca qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti;

g) l'importo della sovvenzione chiesta a titolo del programma e la sua proporzionalità rispetto ai risultati previsti;

h) l'impatto dei risultati previsti sugli obiettivi del programma.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in prosieguo denominato «comitato».

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato.

Articolo 8

Procedura consultiva

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2. Il parere del comitato è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Procedura di gestione

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Coerenza e complementarità

La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza e la complementarità dei progetti con le altre politiche comunitarie.

Articolo 11

Controllo e valutazione

La Commissione assicura il controllo periodico del presente programma. Essa informa il Parlamento europeo del programma di lavoro adottato nonché dell'elenco dei progetti cofinanziati e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) una relazione annuale sull'attuazione del programma. La prima relazione è presentata entro il 30 giugno 2004;

b) una relazione intermedia di valutazione sull'attuazione del programma entro il 30 giugno 2005;

c) una comunicazione sulla prosecuzione del presente programma, se necessario corredata di una proposta adeguata entro il 30 settembre 2006;

d) una relazione finale di valutazione sul programma nel suo complesso entro il 30 giugno 2008.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1392/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	096	30,6
	999	30,6
0709 90 70	052	78,8
	999	78,8
0805 50 10	388	59,8
	524	55,7
	528	52,0
	999	55,8
0806 10 10	052	157,8
	064	114,9
	220	121,5
	508	75,3
	600	142,2
	624	190,3
	999	133,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	92,4
	400	119,0
	508	75,5
	512	94,8
	528	69,4
	720	143,5
	804	107,1
	999	100,2
0808 20 50	052	89,6
	388	93,5
	512	79,1
	528	92,6
	804	66,9
	999	84,3
0809 20 95	052	453,9
	400	289,9
	404	251,2
	999	331,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	110,3
	064	88,7
	999	99,5
0809 40 05	064	62,3
	999	62,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2002 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 [4], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
[3] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
[4] GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media (1)	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	13,96
1002 00 00	Segala	29,61
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	29,61
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (4)	29,61
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	50,29
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (5)	50,29
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	39,70

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(4) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(5) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 17.7.2002 al 30.7.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	138,10	133,93	122,54	94,24	179,63 (**)	169,63 (**)	104,64 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	22,28	9,02	11,07	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,88	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,52 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,79 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1394/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1135/2002 della Commissione [3].

(2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

(3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
[3] GU L 169 del 28.6.2002, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2002, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 8	1º term. 9	2º term. 10	3º term. 11	4º term. 12	5º term. 1	6º term. 2
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C05	−30,00	−30,00	−30,00	−30,00	−30,00	—	—
	A05	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	C03	−20,00	−20,00	−20,00	−20,00	−20,00	—	—
	C05	−45,00	−45,00	−45,00	−45,00	−45,00	—	—
	A05	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C05	−30,00	−30,00	−30,00	−30,00	−30,00	—	—
	A05	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C03 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

C05 Ungheria.

REGOLAMENTO (CE) N. 1395/2002 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2002

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 [4], in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

---

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[2] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[4] GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	34,36	255,40	324,40	21,77
1.40	Agli 0703 20 00	189,36	1 407,66	1 787,93	120,00
1.50	Porri ex 0703 90 00	80,00	594,71	755,37	50,70
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,95	521,96	35,03
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	41,13	305,76	388,35	26,06
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,66	580,03	38,93
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	42,28	314,31	399,21	26,79
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,73	853,19	57,26
1.130	Carote ex 0706 10 00	34,84	259,00	328,96	22,08
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	132,46	984,69	1 250,70	83,94
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	375,73	2 793,15	3 547,69	238,10
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	58,34	433,69	550,85	36,97
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	403,14	512,05	34,37
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 172,62	1 489,40	99,96
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	544,73	4 049,44	5 143,36	345,19
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	247,67	1 841,15	2 338,52	156,95
1.210	Melanzane 0709 30 00	58,55	435,25	552,83	37,10

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	100,48	746,96	948,74	63,67
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	553,08	4 111,55	5 222,25	350,49
1.240	Peperoni 0709 60 10	107,94	802,44	1 019,22	68,40
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	73,80	548,62	696,82	46,77
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 311,93	1 666,34	111,84
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	129,00	958,95	1 218,00	81,75
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	118,49	880,85	1 118,80	75,09
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	125,33	931,66	1 183,34	79,42
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	45,97	341,72	434,04	29,13
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	42,99	319,62	405,96	27,25
2.60.3	— altre 0805 10 50	35,68	265,24	336,89	22,61
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	89,27	663,66	842,94	56,57
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	60,89	452,65	574,93	38,59
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	97,56	725,27	921,19	61,82
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	80,34	597,22	758,56	50,91
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	103,30	767,94	975,39	65,46
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	38,45	285,80	363,01	24,36
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	52,15	387,65	492,38	33,05

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	—	—	—	—
2.110	Cocomeri 0807 11 00	18,72	139,16	176,76	11,86
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	89,28	663,70	843,00	56,58
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	52,64	391,32	497,03	33,36
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	147,75	1 098,36	1 395,07	93,63
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	296,90	2 207,12	2 803,36	188,15
2.170	Pesche 0809 30 90	—	—	—	—
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	—	—	—	—
2.190	Prugne 0809 40 05	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 00	131,51	977,63	1 241,73	83,34
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 684,98	3 410,30	228,88
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	614,33	4 566,87	5 800,57	389,30
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	140,07	1 041,28	1 322,57	88,76
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	336,63	2 502,47	3 178,49	213,32
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	374,00	2 780,26	3 531,32	237,00
2.250	Litchi ex 0810 90 30	302,41	2 248,06	2 855,36	191,64

REGOLAMENTO (CE) N. 1396/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 [4], ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2002 [6], autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
[3] GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.
[4] GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.
[5] GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.
[6] GU L 76 del 25.3.2002, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	85,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	94,61
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	120,90
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	100,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	192,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	185,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1397/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 [4], ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
[3] GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.
[4] GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	43,55	43,55

REGOLAMENTO (CE) N. 1398/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione effettiva greca di cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo e che deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, a talune regole di gestione e a talune modalità di concessione dell'aiuto in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio [1],

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone [2], in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la produzione effettiva di cotone non sgranato viene fissata tenendo conto in particolare dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto. Sulla produzione greca totale di cotone non sgranato consegnata alle imprese di sgranatura nel corso della campagna 2001/2002, pari a 1 354 719 tonnellate, le autorità greche hanno riconosciuto ammissibili all'aiuto 1 148 357 tonnellate, portate a 1 183 155 tonnellate per tener conto del criterio di qualità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 costituito dalla resa in fibre.

(2) La totalità della produzione sana, leale e mercantile di cotone non sgranato consegnata alle imprese di sgranatura potrebbe essere assimilata alla nozione di produzione effettiva. Va osservato tuttavia che in genere, nell'applicare i meccanismi della politica agricola comune, la produzione considerata è quella conforme alle condizioni regolamentari in materia di ammissibilità all'aiuto. Pertanto, in mancanza di una precisazione specifica per il cotone, è logico considerare come produzione effettiva la produzione totale di cotone non sgranato di qualità sana, leale e mercantile che, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di aiuto per il cotone [3], è ottenuta dalle superfici dichiarate in conformità dell'articolo 9 del regolamento citato e non escluse dal regime di aiuto ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001 ed è consegnata dai produttori alle imprese di sgranatura.

(3) La quantità di 206 362 tonnellate di cotone che, al 15 maggio 2002, le autorità greche non hanno riconosciuto ammissibile all'aiuto comprende, secondo le informazioni comunicate dalle autorità suddette, 138 175 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e/o per inadempienze o irregolarità nelle dichiarazioni di superficie, 6 376 tonnellate che non sono di qualità sana, leale e mercantile come stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001, 52 361 tonnellate che sono escluse a causa di rese anormalmente elevate che indicano il mancato rispetto delle buone pratiche agricole e, infine, 9 450 tonnellate per le quali non sono state rispettate le condizioni di consegna.

(4) Secondo le informazioni comunicate dalle autorità greche, per la campagna 2001/2002 la superficie totale seminata a cotone è pari a 423 038 ettari, mentre il decreto ministeriale greco n. 40420 del 28 febbraio 2001 limita le superfici ammissibili per la campagna suddetta a 393 770 ettari. La differenza, ossia 29 268 ettari, corrisponde a un minimo di superfici non ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001. In base alla resa media di 3,032 tonnellate per ettaro rilevata per il cotone considerato ammissibile dalle autorità greche, la Commissione stima a 88 741 tonnellate la produzione dei 29 268 ettari suddetti.

(5) Per il resto delle 138 175 tonnellate, vale a dire 49 434 tonnellate al massimo, si tratta di cotone consegnato all'impresa di sgranatura in base ad una dichiarazione al sistema integrato di gestione e di controllo in cui non viene indicata, almeno nella sua totalità, la superficie realmente coltivata a cotone dal produttore in causa. Esso proviene quindi da una superficie non dichiarata, e quindi non ammissibile all'aiuto, o da una superficie dichiarata per un'altra coltura ma seminata in realtà a cotone. Per il cotone ottenuto da una superficie dichiarata irregolarmente, l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001, prevede che l'aiuto, fatte salve le sanzioni nazionali applicabili ai produttori in causa, è concesso all'impresa di sgranatura se risultano adempiute tutte le altre condizioni. Poiché è impossibile stabilire, tra le 49 434 tonnellate in causa, un nesso diretto tra le irregolarità commesse secondo l'articolo suddetto e le partite di cotone interessate, non ricorrono le condizioni per l'applicazione dello stesso articolo. Le 49 434 tonnellate vanno pertanto escluse dalla produzione effettiva.

[1] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
[3] GU L 210 del 3.8.2001, pag. 12.

(6) Una quantità di 1 210 168 tonnellate può quindi essere considerata come la produzione totale di cotone non sgranato, di qualità sana, leale e mercantile, ottenuta da superfici ammissibili all'aiuto e consegnata dai produttori alle imprese di sgranatura. Tenuto conto dell'adeguamento effettuato per la resa in fibre, la produzione effettiva di cotone non sgranato può quindi essere valutata in Grecia, per la campagna 2001/2002, a 1 246 839 tonnellate.

(7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001, qualora la produzione effettiva fissata per la Spagna e la Grecia superi 1 031 000 tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento è ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito. La diminuzione suddetta viene calcolata in modo diverso a seconda che il superamento del quantitativo nazionale garantito venga rilevato in Spagna e in Grecia oppure in uno solo di questi Stati membri.

(8) Per la campagna 2001/2002 il superamento si è verificato sia in Spagna che in Grecia. Inoltre, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia diminuita di 1 031 000 tonnellate sia superiore a 469 000 tonnellate, la riduzione del prezzo di obiettivo del 50 % è aumentata progressivamente secondo quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001. Per la campagna 2001/2002 la produzione effettiva greca si colloca nell'ottava quota di 15 170 tonnellate che supera il quantitativo nazionale garantito maggiorato di 356 000 tonnellate. La riduzione del prezzo di obiettivo è quindi pari in Grecia al 66 %.

(9) L'esclusione dal regime di aiuto di 52 361 tonnellate di cotone consegnate e prodotte senza aver rispettato le buone pratiche agricole non è prevista dalla normativa comunitaria. Per contro, il mancato rispetto delle condizioni di consegna di 9 450 tonnellate può costituire un criterio per non riconoscere ammissibile all'aiuto la quantità suddetta.

(10) Tra le quantità di cotone consegnate alle imprese di sgranatura per la campagna 2001/2002 ma non riconosciute ammissibili all'aiuto dalle autorità greche, vi sono al massimo 1 237 103 tonnellate che possono essere ammissibili in virtù della normativa comunitaria. Per tali quantità è opportuno prevedere la possibilità di presentare le domande di aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1591/2001 nonché le domande di assoggettamento a controllo di cui all'articolo 6 del regolamento citato. Per quanto riguarda tali domande di aiuto e di assoggettamento a controllo è opportuno derogare, per tener conto della loro presentazione a posteriori, a determinate regole di gestione e di calcolo dell'importo dell'aiuto previste dal regolamento (CE) n. 1591/2001.

(11) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001 l'importo dell'aiuto da versare è quello valido alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel quadro delle misure transitorie di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1051/2001 è opportuno, per le domande di aiuto effettuate in Grecia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per la campagna 2001/2002, derogare a tale disposizione per evitare una scelta a posteriori dell'importo dell'aiuto. Occorre pertanto prevedere che l'importo dell'aiuto sia quello valido il giorno dell'entrata nell'impresa di sgranatura delle quantità oggetto delle domande suddette.

(12) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 il saldo dell'aiuto è versato entro la fine della campagna di commercializzazione e dopo che siano stati calcolati gli eventuali adattamenti dell'aiuto conseguenti all'applicazione dell'articolo 7 del regolamento citato. Il periodo di tempo necessario per le nuove domande di aiuto concernenti le quantità greche di cotone non sgranato ammissibili all'aiuto per la campagna 2001/2002 non consente alle autorità greche di versare il saldo dell'aiuto anteriormente al 31 agosto 2002. Nel quadro delle misure transitorie di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1051/2001 è quindi opportuno prorogare, in Grecia, la data limite per il versamento del saldo dell'aiuto relativo a tale campagna.

(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata per la Grecia a 1 246 839 tonnellate.

2. L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna 2001/2002 è fissato per la Grecia a 41,670 EUR/100 kg.

Articolo 2

1. In deroga alle date limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1591/2001, le domande di aiuto e di assoggettamento a controllo per la campagna 2001/2002 in Grecia possono essere presentate, per il cotone di cui al paragrafo 2, fino al 15 settembre 2002.

L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1591/2001 non si applica alle domande di aiuto di cui al primo comma.

Nelle domande di assoggettamento a controllo di cui al primo comma è indicata la data di entrata della partita o delle partite interessate nell'impresa di sgranatura.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 riguardano cotone di qualità sana, leale e mercantile:

— non proveniente da superfici rese inammissibili all'aiuto in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001,

— consegnato alle imprese di sgranatura a titolo della campagna 2001/2002 in Grecia e non riconosciuto ammissibile all'aiuto in data 15 maggio 2002, compreso il cotone per il quale non sono state presentate domande d'aiuto,

— identificato per partita e sottoposto al prelievo di campioni conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001, e quindi sgranato prima del 1º settembre 2002,

— contabilizzato in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1591/2001,

— se del caso, in deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1051/2001, per il quale è stato corrisposto un prezzo tale che, per ciascun produttore interessato e per tutte le quantità di cotone non sgranato ammissibili all'aiuto dallo stesso consegnate per la campagna 2001/2002, il prezzo medio pagato sia superiore o pari al prezzo minimo previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001, l'importo dell'aiuto corrispondente alle domande di aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è quello valido il giorno dell'entrata delle quantità interessate di cotone non sgranato nell'impresa di sgranatura.

2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, il saldo dell'aiuto relativo alle quantità di cotone non sgranato riconosciute ammissibili all'aiuto per la campagna 2001/2002 in Grecia può essere concesso fino al 15 ottobre 2002.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1399/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

che fissa definitivamente, per la Grecia, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1º settembre 2001 al 31 marzo 2002 per la campagna di commercializzazione 2001/02

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio [1],

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è fissato periodicamente nel corso della campagna.

(2) Il regolamento (CE) n. 1398/2002 della Commissione [3] ha fissato, per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione effettiva greca del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo.

(3) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone [4], prevede che entro il 30 giugno deve essere fissato l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato applicabile per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale.

(4) Occorre quindi fissare definitivamente gli importi degli aiuti validi per la campagna 2001/02, ai livelli di seguito indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi mondiali fissati nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1738/2001 [5], (CE) n. 1784/2001 [6], (CE) n. 1855/2001 [7], (CE) n. 1912/2001 [8], (CE) n. 1985/2001 [9], (CE) n. 2061/2001 [10], (CE) n. 2143/2001 [11], (CE) n. 2191/2001 [12], (CE) n. 2207/2001 [13], (CE) n. 2255/2001 [14], (CE) n. 2321/2001 [15], (CE) n. 2344/2001 [16], (CE) n. 2409/2001 [17], (CE) n. 2518/2001 [18], (CE) n. 2549/2001 [19], (CE) n. 39/2002 [20], (CE) n. 106/2002 [21], (CE) n. 159/2002 [22], (CE) n. 186/2002 [23], (CE) n. 248/2002 [24], (CE) n. 253/2002 [25], (CE) n. 267/2002 [26], (CE) n. 282/2002 [27], (CE) n. 321/2002 [28], (CE) n. 374/2002 [29], (CE) n. 441/2002 [30] e (CE) n. 499/2002 [31] figurano nell'allegato del presente regolamento. Detti importi sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti suddetti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
[3] Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU L 210 del 3.8.2001, pag. 12.
[5] GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 35.
[6] GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 9.
[7] GU L 253 del 21.9.2001, pag. 23.
[8] GU L 261 del 29.9.2001, pag. 34.
[9] GU L 270 dell'11.10.2001, pag. 24.
[10] GU L 277 del 20.10.2001, pag. 24.
[11] GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 15.
[12] GU L 293 del 10.11.2001, pag. 23.
[13] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 6.
[14] GU L 304 del 21.11.2001, pag. 13.
[15] GU L 313 del 30.11.2001, pag. 17.
[16] GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 28.
[17] GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 13.
[18] GU L 339 del 21.12.2001, pag. 30.
[19] GU L 341 del 22.12.2001, pag. 104.
[20] GU L 7 dell'11.1.2002, pag. 12.
[21] GU L 17 del 19.1.2002, pag. 53.
[22] GU L 25 del 29.1.2002, pag. 40.
[23] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 39.
[24] GU L 39 del 9.2.2002, pag. 16.
[25] GU L 40 del 12.2.2002, pag. 8.
[26] GU L 43 del 14.2.2002, pag. 17.
[27] GU L 45 del 15.2.2002, pag. 35.
[28] GU L 50 del 21.2.2002, pag. 59.
[29] GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 13.
[30] GU L 67 del 9.3.2002, pag. 13.
[31] GU L 78 del 21.3.2002, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

AIUTI PER IL COTONE NON SGRANATO

(in EUR/100 kg)

Regolamento (CE) n.	Importo dell'aiuto
	Grecia
1738/2001	43,408
1784/2001	43,500
1855/2001	44,763
1912/2001	44,870
1985/2001	46,079
2061/2001	46,189
2143/2001	47,118
2191/2001	46,331
2207/2001	45,009
2255/2001	44,487
2321/2001	43,185
2344/2001	42,809
2409/2001	42,740
2518/2001	42,890
2549/2001	42,866
39/2002	42,536
106/2002	42,100
159/2002	40,497
186/2002	40,633
248/2002	40,555
253/2002	42,078
267/2002	40,635
282/2002	42,289
321/2002	42,581
374/2002	42,576
441/2002	42,814
499/2002	43,000

REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/1999 [2], in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [3],

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza acquisita nel settore automobilistico in materia di distribuzione di autoveicoli nuovi, pezzi di ricambio e servizi di assistenza ai clienti permette di definire categorie di accordi verticali che si può ritenere soddisfino di regola le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

(2) Questa esperienza porta a concludere che nel settore in questione è necessario applicare norme più severe rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate [4].

(3) Tali norme più severe per l'esenzione per categoria («l'esenzione») vanno applicate agli accordi verticali di acquisto o vendita di autoveicoli nuovi, agli accordi verticali di acquisto o vendita di pezzi di ricambio per autoveicoli e agli accordi verticali di acquisto o vendita di servizi di riparazione e manutenzione, qualora detti accordi siano stipulati tra imprese non concorrenti, tra determinati concorrenti, ovvero da determinate associazioni di rivenditori o riparatori, ivi compresi gli accordi verticali conclusi tra un distributore operante a livello del dettaglio o un riparatore autorizzato e un (sub)distributore o riparatore. Il presente regolamento va inoltre applicato a tali accordi verticali quando contengono disposizioni accessorie sulla cessione o l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale. La definizione del termine «accordi verticali» deve quindi comprendere sia tali accordi che le pratiche concordate corrispondenti.

(4) Il beneficio dell'esenzione deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

(5) Gli accordi verticali rientranti nelle categorie definite dal presente regolamento possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi di transazione e di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite.

(6) La probabilità che questi incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato detenuto delle imprese interessate e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dall'acquirente, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

(7) Le soglie di quota di mercato vanno fissate in modo da rispecchiare il potere di mercato del fornitore. Il presente regolamento, specifico per il settore in questione, deve inoltre contenere norme più severe rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2790/1999, in particolare per la distribuzione selettiva. Le soglie al di sotto delle quali si può presumere che i vantaggi assicurati dagli accordi verticali superino gli effetti restrittivi devono variare a seconda delle caratteristiche dei diversi tipi di accordi verticali. Si può dunque presumere che gli accordi verticali presentino in generale tali vantaggi qualora il fornitore interessato abbia una quota di mercato non superiore al 30 % sui mercati della distribuzione di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio, o al 40 % in caso di distribuzione selettiva basata sui criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi. Per quanto riguarda i servizi di assistenza ai clienti si può presumere che, in generale, gli accordi verticali, mediante i quali il fornitore stabilisce dei criteri secondo i quali i riparatori autorizzati devono fornire servizi di riparazione e manutenzione per gli autoveicoli della marca in questione e fornisce loro le apparecchiature e la formazione necessarie per fornire detti servizi, presentino tali vantaggi se la rete dei riparatori autorizzati del fornitore in questione ha una quota di mercato non superiore al 30 %. Nel caso di accordi verticali comportanti obblighi di fornitura esclusiva, tuttavia, è la quota di mercato dell'acquirente a determinare gli effetti complessivi di tali accordi sul mercato.

[1] GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.
[2] GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1.
[3] GU C 67 del 16.3.2002, pag. 2.
[4] GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

(8) Qualora la quota di mercato superi dette soglie, non è possibile presumere che gli accordi verticali che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, implichino generalmente vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che determinano sotto il profilo della concorrenza. Tali vantaggi sono tuttavia prevedibili in caso di distribuzione selettiva basata su criteri di qualità indipendentemente dalla quota di mercato del fornitore.

(9) Onde evitare che un fornitore receda da un accordo perché un distributore o riparatore tiene un comportamento atto a stimolare la concorrenza, come ad esempio le vendite attive o passive a consumatori stranieri, l'attività multimarca o il subappalto dei servizi di riparazione e manutenzione, la notifica di recesso dal contratto deve indicarne chiaramente per iscritto i motivi, che devono essere obiettivi e trasparenti. Inoltre, al fine di rafforzare l'indipendenza dei distributori e dei riparatori dai propri fornitori, devono essere previsti termini minimi di preavviso in caso di mancato rinnovo degli accordi a durata determinata e in caso di recesso dagli accordi a durata indeterminata.

(10) Onde promuovere l'integrazione del mercato e consentire ai distributori e ai riparatori autorizzati di sfruttare ulteriori possibilità commerciali, è necessario che essi siano autorizzati ad acquisire altre imprese dello stesso tipo che vendono o riparano la stessa marca di autoveicoli nell'ambito del sistema di distribuzione. A questo scopo, gli accordi verticali tra un fornitore ed un distributore o riparatore autorizzato devono prevedere per questi ultimi il diritto di trasferirne tutti i diritti e le obbligazioni ad un'altra impresa di loro scelta che venda o ripari la stessa marca di autoveicoli nell'ambito del sistema di distribuzione.

(11) Onde favorire la rapida risoluzione delle controversie che possono insorgere tra le parti di un accordo di distribuzione e che potrebbero altrimenti ostacolare una concorrenza efficace, devono beneficiare dell'esenzione solamente gli accordi che prevedono il diritto per ciascuna delle parti di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti, in particolare in caso di denuncia dell'accordo stesso.

(12) A prescindere dalla quota di mercato delle imprese interessate, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti determinati tipi di limitazioni con gravi effetti anticoncorrenziali (restrizioni fondamentali) che in genere determinano restrizioni sensibili della concorrenza, anche in caso di quote di mercato limitate, e non sono indispensabili per raggiungere gli effetti positivi summenzionati. Si tratta, in particolare, degli accordi verticali contenenti limitazioni quali i prezzi di rivendita minimi o fissi e, con determinate eccezioni, limitazioni del territorio o dei clienti ai quali il distributore o riparatore può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto. Accordi di questo tipo non devono beneficiare dell'esenzione.

(13) È necessario garantire che non venga limitata un'effettiva concorrenza all'interno del mercato comune e tra distributori situati in Stati membri diversi qualora un fornitore utilizzi la distribuzione selettiva su tali mercati e altre forme di distribuzione su altri. In particolare, vanno esclusi dal beneficio dell'esenzione gli accordi di distribuzione selettiva che limitano le vendite passive ad utilizzatori finali o a distributori non autorizzati situati in mercati nei quali vengono attribuiti territori esclusivi, nonché gli accordi di distribuzione selettiva che limitano le vendite passive a gruppi di consumatori che sono stati attribuiti in maniera esclusiva ad altri distributori. Non devono godere del beneficio dell'esenzione neppure gli accordi di distribuzione esclusiva qualora siano limitate le vendite attive o passive ad utilizzatori finali o a distributori non autorizzati situati in mercati nei quali viene utilizzata la distribuzione selettiva.

(14) Il diritto dei distributori di effettuare vendite passive o, se del caso, attive di autoveicoli nuovi ad utilizzatori finali deve comprendere il diritto di vendere detti veicoli ad utilizzatori finali che abbiano autorizzato un intermediario o agente di acquisto ad acquistare, prendere in consegna, trasportare o tenere in magazzino per loro conto autoveicoli nuovi.

(15) Il diritto alla vendita, passiva o se del caso attiva, a tutti gli utilizzatori finali di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio da parte di tutti i distributori oppure di servizi di riparazione e manutenzione da parte di tutti i riparatori autorizzati, deve comprendere anche il diritto di utilizzare Internet o siti Internet di riferimento.

(16) Le limitazioni imposte dai fornitori alle vendite dei distributori a tutti gli utilizzatori finali negli altri Stati membri, ad esempio facendo dipendere la remunerazione del distributore o il prezzo di acquisto dal luogo di destinazione dei veicoli venduti o dalla residenza degli utilizzatori finali, costituiscono una restrizione indiretta delle vendite. Altri esempi di limitazioni indirette delle vendite sono le quote di fornitura basate su un territorio di vendita diverso dal mercato comune, che siano combinate o meno con obiettivi di vendita. Anche i sistemi di bonus basati sulla destinazione dei veicoli o su qualsiasi forma di fornitura discriminatoria dei prodotti ai distributori, in caso di scarsità del prodotto o altro, costituiscono una restrizione indiretta delle vendite.

(17) Gli accordi verticali che non obbligano i riparatori autorizzati che fanno parte del sistema di distribuzione del fornitore a prestare la garanzia ed il servizio assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, relativamente a tutti gli autoveicoli della marca in questione venduti nel mercato comune, costituiscono una limitazione indiretta delle vendite e non devono beneficiare dell'esenzione. Questo obbligo non pregiudica il diritto del fornitore degli autoveicoli di obbligare il distributore a garantire, per quanto riguarda gli autoveicoli nuovi da lui venduti, che vengano prestati la garanzia ed il servizio assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, o dal distributore stesso o, in caso di subappalto, dai riparatori autorizzati ai quali sono stati subappaltati detti servizi. In questi casi, quindi, i consumatori devono potersi rivolgersi al distributore se

detti obblighi non sono stati rispettati in maniera adeguata da parte del riparatore autorizzato al quale il distributore ha subappaltato i servizi. Inoltre, onde consentire le vendite da parte dei distributori di autoveicoli agli utilizzatori finali in tutto il mercato comune, l'esenzione va applicata solamente agli accordi di distribuzione che prevedono che i riparatori facenti parte della rete del fornitore forniscano servizi di riparazione e manutenzione per i beni contrattuali e beni corrispondenti indipendentemente da dove detti beni vengono venduti nel mercato comune.

(18) Sui mercati nei quali viene utilizzata la distribuzione selettiva, l'esenzione va applicata solamente relativamente al divieto per il distributore di operare a partire da un luogo di stabilimento aggiuntivo qualora egli sia distributore di autoveicoli diversi dalle autovetture o dai veicoli commerciali leggeri. Questo tipo di restrizioni non deve comunque beneficiare dell'esenzione qualora ostacoli l'evoluzione commerciale del distributore sul luogo di stabilimento autorizzato, ad esempio limitando lo sviluppo o l'acquisto dell'infrastruttura necessaria per consentire la crescita del volume delle vendite, compresi gli aumenti ottenibili tramite le vendite via Internet.

(19) Sarebbe inopportuno esentare gli accordi verticali che limitano la vendita di pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente, da parte dei membri del sistema di distribuzione, a riparatori indipendenti che li usano per fornire servizi di riparazione o manutenzione. Senza l'accesso a questi pezzi di ricambio, tali riparatori indipendenti non sarebbero in grado di competere in maniera efficace con i riparatori autorizzati, in quanto non potrebbero offrire ai consumatori servizi di buona qualità che contribuiscano al funzionamento sicuro ed affidabile degli autoveicoli.

(20) Onde garantire agli utilizzatori finali il diritto di acquistare autoveicoli nuovi, con specifiche tecniche identiche a quelle degli autoveicoli venduti in un altro Stato membro, da qualsiasi distributore che venda modelli corrispondenti e sia stabilito nel mercato comune, l'esenzione va applicata solamente agli accordi verticali che permettono al distributore di ordinare, tenere in magazzino e vendere qualsiasi veicolo che corrisponda ad un modello che rientra nella sua gamma contrattuale. Le condizioni di fornitura discriminatorie o oggettivamente ingiustificate, in particolare quelle relative a tempi di consegna o prezzi, applicate dal fornitore ai veicoli corrispondenti, vanno considerate una limitazione della facoltà del distributore di vendere detti veicoli.

(21) Gli autoveicoli sono beni mobili costosi e tecnicamente complessi, che richiedono interventi di riparazione e manutenzione ad intervalli di tempo regolari ed irregolari. Non è tuttavia indispensabile che il distributore di autoveicoli nuovi offra anche servizi di riparazione e manutenzione. Gli interessi legittimi di fornitori e utilizzatori finali possono essere pienamente tutelati se il distributore subappalta tali servizi, compresa la prestazione della garanzia e del servizio di assistenza gratuito, nonché del servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, ad uno o più riparatori facenti parte del sistema di distribuzione del fornitore. È tuttavia opportuno facilitare l'accesso ai servizi di riparazione e manutenzione. Un fornitore può pertanto richiedere ai distributori che hanno subappaltato i servizi di riparazione e manutenzione ad uno o più riparatori autorizzati di fornire agli utilizzatori finali il nome e l'indirizzo di dette officine. Qualora nessuno di tali riparatori autorizzati sia stabilito nelle vicinanze del punto vendita, il fornitore può inoltre richiedere al distributore di informare gli utilizzatori finali della distanza esistente tra il punto vendita e dette officine. Il fornitore può tuttavia imporre obblighi di questo tipo solo se impone obblighi analoghi ai distributori le cui officine non sono contigue al loro punto vendita.

(22) Non è inoltre necessario che i riparatori autorizzati vendano anche autoveicoli nuovi per fornire in modo adeguato servizi di riparazione e manutenzione. L'esenzione non va pertanto applicata agli accordi verticali contenenti obblighi, diretti o indiretti, o incentivi che determinino il collegamento tra la vendita e la prestazione di servizi o che facciano dipendere l'esecuzione di una di queste attività dall'esecuzione dell'altra, in particolare qualora la remunerazione dei distributori o dei riparatori autorizzati relativa all'acquisto o alla vendita di beni o servizi necessari per un'attività dipende dall'acquisto o dalla vendita di beni o servizi relativi all'altra attività o qualora tutti questi beni o servizi siano indistintamente aggregati in un unico sistema di remunerazione o di sconti.

(23) Onde garantire una concorrenza efficace sui mercati della riparazione e della manutenzione e per consentire ai riparatori di offrire agli utilizzatori finali pezzi di ricambio concorrenziali, quali pezzi di ricambio originali e pezzi di qualità corrispondente, l'esenzione non va applicata agli accordi verticali che limitano la facoltà dei riparatori autorizzati facenti parte del sistema di distribuzione del produttore di veicoli, dei distributori indipendenti di pezzi di ricambio, dei riparatori indipendenti o degli utilizzatori finali di approvvigionarsi di pezzi di ricambio originali dal produttore di tali pezzi o da un altro terzo di loro scelta. Ciò non pregiudica la responsabilità civile del produttore di pezzi di ricambio.

(24) Inoltre, onde permettere ai riparatori autorizzati e indipendenti, nonché agli utilizzatori finali, di individuare il produttore dei componenti degli autoveicoli o dei pezzi di ricambio e dare loro la possibilità di scelta tra pezzi di ricambio concorrenti, l'esenzione non deve essere applicata agli accordi con i quali il produttore di autoveicoli limita la facoltà, del produttore di componenti o di pezzi di ricambio originali, di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo su detti pezzi originali. Al fine di facilitare detta scelta e la vendita dei pezzi di ricambio, fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione fissati dal costruttore di autoveicoli per la produzione dei componenti o dei pezzi di ricambio, si deve presumere altresì che i pezzi di ricambio costituiscano pezzi di ricambio originali, a condizione che il produttore di pezzi di ricambio rilasci un certificato dal quale risulti che la qualità degli stessi pezzi di ricambio corrisponde alla stessa qualità di quelli dei componenti usati per l'assemblaggio di un autoveicolo, e che gli stessi sono stati fabbricati secondo tali specifiche tecniche e norme. Altri pezzi di ricambio, per i quali il produttore di pezzi di ricambio può ad ogni momento rilasciare un certificato, attestante che la qualità degli stessi è equivalente a quella dei componenti utilizzati per l'assemblaggio di un autoveicolo determinato, possono essere venduti come pezzi di ricambio di qualità equivalente.

(25) L'esenzione non va applicata agli accordi verticali che limitino la facoltà dei riparatori autorizzati di utilizzare pezzi di ricambio di qualità corrispondente per la riparazione o manutenzione di un autoveicolo. Tuttavia, stante il coinvolgimento contrattuale diretto del produttore dei veicoli nelle riparazioni coperte da garanzia, nel servizio assistenza gratuito, nonché nelle operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, l'esenzione va applicata agli accordi che prevedono l'obbligo per il riparatore autorizzato di usare per tali riparazioni pezzi di ricambio originali forniti dal produttore degli autoveicoli.

(26) Onde tutelare un'efficace concorrenza sul mercato dei servizi di riparazione e manutenzione ed impedire l'esclusione di riparatori indipendenti, i produttori di autoveicoli devono concedere a tutti i riparatori indipendenti interessati l'accesso completo a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e attrezzi, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli. Tra gli operatori indipendenti che devono ottenere tale accesso sono compresi in particolare i riparatori indipendenti, i produttori di attrezzi o apparecchiature di riparazione, le imprese di pubblicazione di informazioni tecniche, i club automobilistici, gli operatori dell'assistenza su strada, gli operatori che offrono servizi di verifica e controllo e quelli che offrono formazione per i riparatori. Le condizioni di accesso, in particolare, non devono discriminare tra operatori autorizzati e operatori indipendenti; l'accesso deve essere concesso a richiesta e senza indebiti ritardi. Il prezzo delle informazioni non deve scoraggiarne l'accesso non tenendo conto della misura in cui l'operatore indipendente ne fa uso. È opportuno richiedere ad un fornitore di autoveicoli di concedere agli operatori indipendenti l'accesso alle informazioni tecniche sui nuovi autoveicoli contemporaneamente ai propri riparatori autorizzati e non deve obbligare gli operatori indipendenti ad acquistare informazioni al di là di quelle necessarie per eseguire il tipo di lavoro in questione. I fornitori devono essere obbligati a dare accesso alle informazioni tecniche necessarie per la riprogrammazione dei dispositivi elettronici degli autoveicoli. I fornitori possono tuttavia legittimamente e giustificatamente negare l'accesso ad informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli, di ricalibrare dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che, per esempio, limitano la velocità degli autoveicoli, a meno che la protezione contro furti, ricalibrature o manomissioni possa essere ottenuta con mezzi meno restrittivi. I diritti di proprietà intellettuale e i diritti connessi al know-how, compresi quelli relativi ai dispositivi summenzionati, devono tuttavia essere esercitati in modo da evitare qualsiasi tipo di abuso.

(27) Onde garantire l'accesso ed evitare la collusione sui mercati rilevanti e per dare ai distributori la possibilità di vendere veicoli di marche di due o più costruttori che non siano imprese collegate, sono previste determinate condizioni specifiche per l'esenzione. A questo scopo, l'esenzione non va concessa ad obblighi di non concorrenza. In particolare, fatta salva la facoltà del fornitore di richiedere al distributore di esporre i veicoli in aree di vendita del salone di esposizione separate per marca, al fine di evitare confusione tra le diverse marche, l'esenzione non va applicata ad alcun divieto di vendita di marche concorrenti. Lo stesso vale per l'obbligo di esporre l'intera gamma degli autoveicoli, qualora esso renda impossibile o irragionevolmente difficoltosa la vendita o l'esposizione di veicoli prodotti da imprese che non sono collegate tra loro. L'obbligo di impiegare personale di vendita specifico per le singole marche è inoltre considerato un obbligo indiretto di non concorrenza e non deve dunque beneficiare dell'esenzione, a meno che il distributore decida di impiegare personale di vendita specifico per le singole marche e il fornitore assuma a suo carico tutti i relativi costi addizionali.

(28) Onde garantire che i riparatori possano svolgere lavori di riparazione o manutenzione su tutti gli autoveicoli, l'esenzione non va applicata ad alcun obbligo che limiti la facoltà dei riparatori di autoveicoli di fornire servizi di riparazione o manutenzione per marche di fornitori concorrenti.

(29) Sono inoltre necessarie condizioni specifiche per escludere l'applicazione dell'esenzione a determinate limitazioni, imposte talvolta nel contesto di un sistema di distribuzione selettiva. Si tratta in particolare degli obblighi che impediscono ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere marche di determinati fornitori concorrenti, il che potrebbe facilmente determinare l'esclusione di talune marche. Ulteriori condizioni sono necessarie per promuovere la concorrenza all'interno di una stessa marca e l'integrazione del mercato all'interno del mercato comune, creare opportunità per i distributori e i riparatori autorizzati che intendono sfruttare le possibilità del mercato al di fuori del proprio luogo di stabilimento e per creare le condizioni per lo

sviluppo dei distributori multimarca. L'esenzione non deve essere concessa, in particolare, nel caso di limitazioni ad esercitare, in un luogo di stabilimento non autorizzato, la distribuzione di autovetture e di veicoli commerciali leggeri ovvero servizi di riparazione e di manutenzione. Per quanto riguarda le vetture e i veicoli commerciali leggeri il fornitore può richiedere che i punti di vendita o di consegna o le officine addizionali rispettino i criteri qualitativi rilevanti per esercizi simili situati nella medesima area geografica.

(30) L'esenzione non va applicata alle restrizioni che limitino la facoltà di un distributore di vendere servizi di leasing di autoveicoli.

(31) Le limitazioni basate sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi verticali dall'applicazione del presente regolamento e le condizioni ivi stabilite dovrebbero generalmente assicurare che gli accordi cui si applica l'esenzione non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei beni e servizi in questione.

(32) In casi particolari in cui taluni accordi che potrebbero altrimenti beneficiare dell'esenzione producano nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione ha il potere di revocare il beneficio dell'esenzione. Tale situazione può verificarsi in particolare laddove l'acquirente goda di un potere di mercato significativo nel mercato rilevante nel quale esso rivende i beni o fornisce i servizi o laddove reti parallele di accordi verticali abbiano effetti simili, tali da ostacolare l'accesso al mercato rilevante o da restringere la concorrenza all'interno di questo in misura significativa. Un tale effetto cumulativo può, ad esempio, verificarsi in caso di distribuzione selettiva. La Commissione può inoltre revocare il beneficio dell'esenzione qualora la concorrenza venga limitata sul mercato in maniera significativa a causa della presenza di un fornitore che goda di potere di mercato o qualora i prezzi e le condizioni di fornitura ai distributori di autoveicoli differiscano in misura sostanziale tra i diversi mercati geografici. La Commissione può altresì revocare il beneficio dell'esenzione qualora vengano applicati, per la fornitura di beni corrispondenti alla gamma contrattuale, prezzi o condizioni di vendita discriminatori oppure supplementi, quali quelli dovuti alla guida a destra, ingiustificatamente elevati.

(33) Il regolamento n. 19/65/CEE ha attribuito alle autorità nazionali degli Stati membri il potere di revocare il beneficio dell'esenzione in relazione ad accordi verticali che producono effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, nel rispettivo territorio o in una parte di esso, qualora tale territorio abbia le caratteristiche di un mercato geografico distinto. L'esercizio di tale potere nazionale di revoca non deve pregiudicare né l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune, né la piena efficacia delle misure adottate in attuazione di tali norme.

(34) Al fine di consentire una migliore sorveglianza delle reti parallele di accordi verticali aventi effetti restrittivi simili e che coprano più del 50 % di un dato mercato, la Commissione deve avere la possibilità di dichiarare l'esenzione inapplicabile ad accordi verticali che contengano specifiche restrizioni praticate sul mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.

(35) L'esenzione va concessa facendo salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato sull'abuso di posizione dominante da parte di un'impresa.

(36) Il regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela [1], è applicabile fino al 30 settembre 2002. Onde concedere a tutti gli operatori il tempo di adattare gli accordi verticali che sono compatibili con detto regolamento e che saranno ancora in vigore al momento della scadenza dell'esenzione da esso prevista, è opportuno che tali accordi beneficino di un periodo transitorio fino al 1º ottobre 2003, durante il quale essi non siano soggetti, ai sensi del presente regolamento, al divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1.

(37) Onde concedere a tutti gli operatori con un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi per autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi di adattare le proprie strategie commerciali alla non applicazione dell'esenzione alle clausole di ubicazione, è opportuno stabilire che la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), entri in vigore il 1º ottobre 2005.

(38) La Commissione verificherà in modo regolare il funzionamento del presente regolamento, in particolare per quanto concerne gli effetti sulla concorrenza nel mercato comune, o in parti rilevanti di esso, nei settori della distribuzione di autoveicoli e dei servizi di assistenza ai clienti. Questa attività includerà la verifica degli effetti del presente regolamento sulla struttura e sul livello di concentrazione della distribuzione di autoveicoli, nonché degli effetti sulla concorrenza che ne possono derivare. La Commissione procederà parimenti a una valutazione del funzionamento del presente regolamento e redigerà una relazione a tal fine, al più tardi entro il 31 maggio 2008,

[1] GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «imprese concorrenti» si intendono i fornitori attuali o potenziali nello stesso mercato del prodotto; il mercato del prodotto include i beni o servizi considerati dall'acquirente intercambiabili o sostituibili con i beni o servizi contrattuali, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;

b) per «obbligo di non concorrenza» si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto, ovvero qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più del 30 % degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali, dei beni corrispondenti e dei loro succedanei effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore dei suoi acquisti relativi all'anno civile precedente. L'obbligo imposto al distributore di vendere i veicoli di altri fornitori in aree di vendita separate del salone di esposizione per evitare confusione tra le diverse marche non costituisce un obbligo di non concorrenza ai fini del presente regolamento. L'obbligo imposto al distributore di impiegare personale di vendita specifico per le singole marche costituisce un obbligo di non concorrenza ai fini del presente regolamento, a meno che il distributore decida di impiegare personale di vendita specifico per le singole marche e il fornitore assuma a suo carico tutti i relativi costi addizionali;

c) per «accordi verticali» si intendono gli accordi o le pratiche concordate conclusi da due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione;

d) per «restrizioni verticali» si intendono le restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, quando dette restrizioni sono contenute in un accordo verticale;

e) per «obbligo di fornitura esclusiva» si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone al fornitore di vendere i beni o i servizi contrattuali ad un unico acquirente all'interno del mercato comune, ai fini di un'utilizzazione specifica o della rivendita;

f) per «sistema di distribuzione selettiva» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori o riparatori selezionati in base a criteri specifici e nel quale i distributori o riparatori si impegnano a non vendere tali beni e servizi a distributori non autorizzati o riparatori indipendenti, fatta salva la facoltà di vendere pezzi di ricambio a riparatori indipendenti o l'obbligo di fornire agli operatori indipendenti tutte le informazioni tecniche, apparecchiature di diagnostica, attrezzature e formazione necessari per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli o per l'attuazione di misure per la tutela ambientale;

g) per «sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi» si intende un sistema di distribuzione selettiva nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei riparatori criteri che ne limitano direttamente il numero;

h) per «sistema di distribuzione selettiva basato su criteri qualitativi» si intende un sistema di distribuzione selettiva nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei riparatori criteri di carattere esclusivamente qualitativo, richiesti dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto, che sono stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori o riparatori che chiedono di far parte del sistema di distribuzione, non sono applicati in modo discriminatorio e non limitano direttamente il numero dei distributori o dei riparatori;

i) l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» include anche i diritti di proprietà industriale, i diritti d'autore e i diritti affini;

j) per «know-how» si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per «segreto» si intende che il «know-how», considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per «sostanziale» si intende che il «know-how» comprende conoscenze indispensabili all'acquirente per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per «individuato» si intende che il «know-how» deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

k) il termine «acquirente», sia che si tratti di un distributore che di un riparatore, include anche le imprese che vendono beni o servizi per conto di altre imprese;

l) per «riparatore autorizzato» si intende un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che opera nell'ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli;

m) per «riparatore indipendente» si intende un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che non opera nell'ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore degli autoveicoli per il quale fornisce servizi di riparazione e manutenzione. Si considera un riparatore autorizzato, facente parte del sistema di distribuzione di un dato fornitore, come indipendente ai fini dell'applicazione del presente regolamento nella misura in cui egli fornisce servizi di riparazione o di manutenzione per determinati autoveicoli non essendo membro del sistema di distribuzione del relativo fornitore;

n) per «autoveicolo» si intende un veicolo destinato a circolare su strada mosso dal proprio motore, munito di tre o più ruote;

o) per «autovettura» si intende un autoveicolo destinato al trasporto di passeggeri e dotato di non più di otto posti oltre a quello del conducente;

p) per «veicolo commerciale leggero» si intende un veicolo a motore destinato al trasporto di beni o passeggeri con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate; qualora un determinato veicolo commerciale leggero venga venduto anche in una versione con massa massima superiore a 3,5 tonnellate, tutte le versioni di detto veicolo vengono considerate veicoli commerciali leggeri;

q) per «gamma contrattuale» si intende l'insieme dei diversi modelli di autoveicoli che il fornitore mette a disposizione del distributore per l'acquisto;

r) per «autoveicolo che corrisponde ad un modello della gamma contrattuale» si intende un veicolo che è oggetto di un accordo di distribuzione con un'altra impresa che fa parte del sistema di distribuzione predisposto dal produttore o con il suo consenso e:

— che il costruttore fabbrica o monta in serie, e

— la cui carrozzeria, trasmissione, telaio e tipo di motore sono identici a quelli di un autoveicolo della gamma contrattuale;

s) per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante;

t) per «pezzi di ricambio originali» si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che di tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli;

u) per «pezzi di ricambio di qualità corrispondente» si intendono esclusivamente i pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione;

v) per «imprese del sistema di distribuzione» si intendono il costruttore e le imprese incaricate dal costruttore o con il suo consenso della distribuzione, riparazione o manutenzione dei beni oggetti del contratto o di beni corrispondenti;

w) l'espressione «utilizzatori finali» include anche le imprese di leasing, a meno che i contratti di leasing utilizzati non prevedano il trasferimento di proprietà o un'opzione di acquisto del veicolo prima della scadenza del contratto.

2. I termini «impresa», «fornitore», «acquirente», «distributore» e «riparatore» includono anche le imprese a questi rispettivamente collegate.

Sono «imprese collegate»:

a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:

i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o

ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o

iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

d) le imprese nelle quali una delle parti dell'accordo, insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c), ovvero nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o

ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, non si applica agli accordi verticali che riguardino le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere autoveicoli nuovi, pezzi di ricambio per autoveicoli o servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli.

Il primo comma si applica nella misura in cui detti accordi verticali contengono restrizioni verticali.

L'esenzione di cui al presente paragrafo è denominata ai fini del presente regolamento «l'esenzione».

2. L'esenzione si applica alle seguenti categorie di accordi verticali:

a) accordi verticali conclusi tra un'associazione di imprese ed i suoi membri o tra una tale associazione ed i suoi fornitori, a condizione che tutti i membri siano distributori di autoveicoli o di pezzi di ricambio per autoveicoli oppure riparatori e che nessuno dei singoli membri dell'associazione, insieme alle imprese ad esso collegate, realizzi un fatturato annuo complessivo superiore a 50 milioni di EUR. L'inclusione

degli accordi verticali conclusi da tali associazioni nell'ambito di applicazione del presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 81 del trattato agli accordi orizzontali conclusi tra i membri dell'associazione o alle decisioni adottate dall'associazione stessa;

b) accordi verticali contenenti disposizioni relative alla cessione all'acquirente o all'uso da parte dell'acquirente di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario degli accordi e che esse siano direttamente collegate all'uso, alla vendita o alla rivendita di beni o servizi da parte dell'acquirente o dei suoi clienti. L'esenzione si applica inoltre a condizione che queste disposizioni non contengano restrizioni della concorrenza relative a beni o servizi contrattuali e aventi lo stesso oggetto o effetto di restrizioni verticali non esentate in virtù del presente regolamento.

3. L'esenzione non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti.

Essa si applica tuttavia qualora imprese concorrenti concludano tra di loro un accordo verticale non reciproco e sussista una delle seguenti condizioni:

a) l'acquirente realizza un fatturato complessivo annuo non superiore a 100 milioni di EUR;

b) il fornitore è un produttore e un distributore di beni, mentre l'acquirente è un distributore che non produce beni concorrenti con i beni oggetto del contratto;

c) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti stadi commerciali, mentre l'acquirente non fornisce servizi concorrenti allo stadio commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contratto.

Articolo 3

Condizioni generali

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 e 7, l'esenzione si applica a condizione che la quota detenuta dal fornitore sul mercato rilevante in cui vende gli autoveicoli nuovi, i pezzi di ricambio per autoveicoli o i servizi di riparazione e manutenzione non superi il 30 %.

Tuttavia, la soglia di quota di mercato per l'applicazione dell'esenzione è del 40 % per gli accordi che costituiscono sistemi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi.

Dette soglie di quota di mercato non si applicano ai sistemi di distribuzione selettiva basata su criteri di qualità.

2. In caso di accordi verticali che prevedano obblighi di fornitura esclusiva, l'esenzione si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30 % del mercato rilevante in cui esso acquista i beni o i servizi oggetto del contratto.

3. L'esenzione si applica a condizione che l'accordo verticale concluso con un distributore o riparatore preveda che il fornitore accetti il trasferimento di diritti ed obbligazioni derivanti dall'accordo verticale ad un altro distributore o riparatore facente parte del sistema di distribuzione e scelto dal precedente distributore o riparatore.

4. L'esenzione si applica a condizione che l'accordo verticale concluso con un distributore o riparatore preveda che un fornitore che intenda recedere da un accordo ne dia notifica per iscritto e specifichi i motivi particolareggiati, obiettivi e trasparenti del recesso, onde evitare che un fornitore receda da un accordo verticale con un distributore a causa di pratiche che non possono costituire oggetto di restrizione in virtù del presente regolamento.

5. L'esenzione si applica a condizione che l'accordo verticale concluso dal fornitore di autoveicoli nuovi con un distributore o riparatore autorizzato preveda che:

a) l'accordo venga concluso per una durata di almeno cinque anni; in tal caso ciascuna delle parti si impegna a concedere all'altra parte un preavviso minimo di sei mesi per notificare la propria intenzione di non rinnovare l'accordo; oppure

b) l'accordo venga concluso per una durata indeterminata; in tal caso il preavviso minimo per il recesso ordinario dall'accordo è di due anni per entrambe le parti; il preavviso minimo viene ridotto ad un anno qualora:

   i) il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione particolare, a pagare una congrua indennità in caso di recesso dall'accordo; oppure

   ii) il fornitore receda dall'accordo in caso di necessità di riorganizzare l'intera rete o una parte sostanziale di essa.

6. L'esenzione si applica a condizione che l'accordo verticale preveda che entrambe le parti abbiano il diritto di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti in caso di controversie relative al rispetto degli obblighi contrattuali. Controversie di questo tipo possono tra l'altro riferirsi:

a) ad obblighi di fornitura;

b) alla fissazione o alla realizzazione di obiettivi di vendita;

c) all'adempimento di obblighi relativi al magazzino;

d) all'adempimento dell'obbligo di fornire o utilizzare veicoli di dimostrazione;

e) alle condizioni per la vendita di marche diverse;

f) al fatto che il divieto di operare a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato limiti o meno le possibilità di crescita per il distributore di autoveicoli nuovi diversi dalle autovetture o dai veicoli commerciali leggeri; o

g) al fatto che il recesso da un accordo sia o meno giustificato in base ai motivi indicati nella notifica.

Il diritto di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere ad un tribunale nazionale.

7. Ai fini del presente articolo, la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del presente articolo viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 4

Restrizioni fondamentali

(Restrizioni fondamentali relative alla vendita di autoveicoli nuovi, di servizi di riparazione e manutenzione o di pezzi di ricambio)

1. L'esenzione non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

a) la restrizione della facoltà del distributore o del riparatore di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la facoltà per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questo non equivalga ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o di incentivi offerti da una delle parti;

b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il distributore o il riparatore può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto; l'esenzione si applica tuttavia nei seguenti casi:

   i) la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente o riparatore, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti del distributore o riparatore;

   ii) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un distributore operante al livello del commercio all'ingrosso;

   iii) la restrizione delle vendite di autoveicoli nuovi e pezzi di ricambio a distributori non autorizzati da parte di membri di un sistema di distribuzione selettiva sui mercati in cui è applicata la distribuzione selettiva, fatte salve le disposizioni di cui al punto i);

   iv) la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;

c) la restrizione delle forniture incrociate tra distributori o riparatori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori o riparatori operanti a differenti livelli commerciali;

d) la restrizione delle vendite attive o passive di autoveicoli o veicoli commerciali leggeri nuovi, pezzi di ricambio per qualsiasi autoveicolo o di servizi di riparazione e manutenzione per qualsiasi autoveicolo agli utilizzatori finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva che operano a livello del dettaglio in mercati nei quali è utilizzata la distribuzione selettiva. L'esenzione si applica agli accordi che contengono il divieto per un membro di un sistema di distribuzione selettiva di operare da un luogo di stabilimento non autorizzato. L'applicazione dell'esenzione a un tale divieto è tuttavia soggetta alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b);

e) la restrizione delle vendite attive o passive di autoveicoli nuovi diversi dalle autovetture e dai veicoli commerciali leggeri agli utilizzatori finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva che operano a livello del commercio al dettaglio in mercati nei quali è utilizzata la distribuzione selettiva, senza pregiudicare la facoltà del fornitore di vietare ad un membro di un tale sistema di operare da un luogo di stabilimento non autorizzato;

(Restrizioni fondamentali relative solo alla vendita di autoveicoli nuovi)

f) la restrizione della facoltà del distributore di vendere tutti gli autoveicoli nuovi che corrispondono ad un modello della gamma contrattuale;

g) la restrizione della facoltà del distributore di subappaltare i servizi di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati, fatta salva la facoltà del fornitore di richiedere che il distributore fornisca agli utilizzatori finali, prima della conclusione del contratto di vendita, il nome e l'indirizzo del riparatore o dei riparatori autorizzati e, qualora nessuno dei riparatori autorizzati si trovi nelle vicinanze del punto vendita, nonché informi gli utilizzatori finali della distanza delle autofficine in questione rispetto al punto vendita; tuttavia, obblighi di questo tipo possono essere imposti soltanto se obblighi analoghi sono imposti ai distributori le cui officine non sono contigue al loro punto vendita;

(Restrizioni fondamentali relative solo alla vendita di servizi di riparazione e manutenzione e di pezzi di ricambio)

h) la restrizione della facoltà del riparatore autorizzato di limitare le proprie attività alla prestazione di servizi di riparazione e manutenzione e alla distribuzione di pezzi di ricambio;

i) la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a riparatori indipendenti che utilizzano tali pezzi per la riparazione e la manutenzione di un autoveicolo;

j) la restrizione, concordata tra un fornitore di pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente, di attrezzature di riparazione o diagnostica o altre apparecchiature, e un produttore di autoveicoli, che limiti la facoltà del fornitore di vendere tali beni o servizi a distributori o riparatori autorizzati o indipendenti o ad utilizzatori finali;

k) la restrizione della facoltà del distributore o del riparatore autorizzato di ottenere pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente da una impresa terza di propria scelta e di utilizzarli per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli, senza pregiudicare la facoltà per un fornitore di autoveicoli nuovi di richiedere l'uso di pezzi di ricambio originali da lui forniti per le riparazioni effettuate in garanzia, il servizio assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi;

l) la restrizione, concordata tra un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti per l'assemblaggio iniziale di autoveicoli e il fornitore di detti componenti, che limiti la facoltà per quest'ultimo di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio.

2. L'esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l'accesso ad informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature o attrezzi, compreso tutto il software rilevante, o alla formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti veicoli o per l'applicazione di misure di tutela ambientale.

Tale accesso deve comprendere in particolare l'utilizzo senza restrizioni dei sistemi di controllo elettronico e di diagnostica degli autoveicoli, la programmazione di tali sistemi in conformità alle procedure standard del fornitore, le istruzioni di riparazione e di formazione e le informazioni necessarie per l'utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature di diagnostica e lavoro.

L'accesso agli operatori indipendenti deve essere concesso in modo non discriminatorio, pronto e proporzionato e le informazioni devono essere fornite in una forma utilizzabile. Se al bene in questione si applica un diritto di proprietà intellettuale o se esso costituisce un know-how, l'accesso non può essere negato in modo abusivo.

Ai fini del presente paragrafo per «operatori indipendenti» si intendono le imprese che intervengono direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione di autoveicoli, in particolare i riparatori indipendenti, i produttori di attrezzi o apparecchiature di riparazione, i distributori indipendenti di pezzi di ricambio, le imprese che pubblicano informazioni tecniche, i club automobilistici, gli operatori dell'assistenza su strada, gli operatori che offrono servizi di verifica e controllo e gli operatori che offrono formazione per i riparatori.

Articolo 5

Condizioni specifiche

1. Per quanto riguarda la vendita di autoveicoli nuovi, di servizi di riparazione e manutenzione o di pezzi di ricambio, l'esenzione non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:

a) un obbligo diretto o indiretto di non concorrenza;

b) un obbligo diretto o indiretto che limiti la facoltà di un riparatore autorizzato di prestare servizi di riparazione e manutenzione per gli autoveicoli di fornitori concorrenti;

c) un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere autoveicoli o pezzi di ricambio di determinati fornitori concorrenti o di non prestare servizi di riparazione o manutenzione per veicoli di determinati fornitori concorrenti;

d) un obbligo diretto o indiretto che imponga al distributore o al riparatore autorizzato, dopo la conclusione dell'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere autoveicoli o prestare servizi di riparazione o manutenzione.

2. Per quanto riguarda la vendita di autoveicoli nuovi, l'esenzione non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:

a) un obbligo diretto o indiretto che imponga al rivenditore di non vendere servizi di leasing relativi ai beni oggetto del contratto o a beni corrispondenti;

b) un obbligo diretto o indiretto per qualunque distributore di autovetture o di veicoli commerciali leggeri, membro di un sistema di distribuzione selettiva che ne limiti la facoltà di aprire punti vendita o consegna addizionali in altre località all'interno del mercato comune in cui sia applicata la distribuzione selettiva.

3. Per quanto riguarda i servizi di riparazione e manutenzione o la vendita di pezzi di ricambio, l'esenzione non si applica ad obblighi diretti o indiretti relativi al luogo di stabilimento di un riparatore autorizzato dove viene applicata la distribuzione selettiva.

Articolo 6

Revoca del beneficio del regolamento

1. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se constata che in un caso determinato gli accordi verticali ai quali il regolamento stesso si applica producono nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, e in particolare:

a) quando l'accesso al mercato rilevante o la concorrenza in tale mercato risultino significativamente limitati dall'effetto cumulativo di reti parallele di restrizioni verticali simili poste in essere da fornitori o acquirenti concorrenti; o

b) quando la concorrenza è limitata su un mercato nel quale un unico fornitore non è esposto all'effettiva concorrenza da parte di altri fornitori; o

c) quando i prezzi o le condizioni di fornitura dei beni oggetto del contratto o di beni corrispondenti differiscono in misura sostanziale tra i diversi mercati geografici; o

d) quando all'interno di un mercato geografico sono applicati prezzi o condizioni di vendita discriminatori.

2. Quando, in un caso determinato, gli accordi verticali cui si applica l'esenzione producano effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, nel territorio di uno Stato membro o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, la competente autorità di tale Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento su tale territorio, alle stesse condizioni previste dal paragrafo 1.

Articolo 7

Non applicazione del regolamento

1. Conformemente all'articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

2. Un regolamento adottato in virtù del paragrafo 1 non entra in applicazione prima di un anno dalla data della sua adozione.

Articolo 8

Calcolo della quota di mercato

1. Le quote di mercato di cui al presente regolamento vengono calcolate come segue:

a) per la distribuzione di autoveicoli nuovi, sulla base del volume dei beni oggetto del contratto e dei beni corrispondenti venduti dal fornitore, nonché di tutti gli altri beni venduti dal fornitore che sono considerati dall'acquirente intercambiabili in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;

b) per la distribuzione di pezzi di ricambio, sulla base del valore dei beni oggetto del contratto e di altri beni venduti dal fornitore, nonché di tutti gli altri beni venduti dal fornitore che sono considerati dall'acquirente intercambiabili in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;

c) per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, sulla base del valore dei beni oggetto del contratto venduti dai membri della rete di distribuzione del fornitore, nonché di tutti gli altri beni venduti da tali membri che sono considerati dall'acquirente intercambiabili in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

Qualora i dati in volume necessari per questi calcoli non siano disponibili, è possibile utilizzare dati in valore e viceversa. Qualora tali informazioni non siano disponibili, è possibile utilizzare stime basate su informazioni di mercato affidabili. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, il calcolo della quota di mercato viene effettuato sulla base del volume o del valore degli acquisti sul mercato oppure in base ad una stima di questi.

2. Ai fini dell'applicazione delle soglie di quota di mercato del 30 % e 40 % di cui al presente regolamento si applica quanto segue:

a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;

b) la quota di mercato include i beni o i servizi forniti ai fini della rivendita a distributori integrati;

c) se la quota di mercato non supera inizialmente il 30 % o 40 %, ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere, rispettivamente, il 35 % o 45 %, l'esenzione continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi a decorrere dall'anno in cui la soglia del 30 % o 40 %, è stata superata per la prima volta;

d) se la quota di mercato non supera inizialmente il 30 % o 40 % ma successivamente aumenta fino a superare, rispettivamente, il 35 % o 45 %, l'esenzione continua ad applicarsi per un periodo di un anno civile a decorrere dall'anno in cui la soglia del 30 % o 40 % è stata superata per la prima volta;

e) i benefici previsti alle lettere c) e d) non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

Articolo 9

Calcolo del fatturato

1. Ai fini del calcolo del fatturato annuo complessivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), vanno addizionati i fatturati, al netto di imposte e tasse, realizzati per tutti i beni e servizi durante il precedente esercizio dall'impresa contraente e dalle imprese ad essa collegate. A tal fine non si tiene conto delle transazioni commerciali intervenute fra l'impresa contraente e le imprese ad essa collegate, né di quelle intervenute fra queste ultime.

2. L'esenzione continua ad applicarsi se la soglia di fatturato annuo complessivo viene superata, nel corso di due esercizi consecutivi, di non oltre il 10 %.

Articolo 10

Periodo transitorio

Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, non si applica, durante il periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003, agli accordi già in vigore al 30 settembre 2002 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 1475/95.

Articolo 11

Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla con cadenza regolare il funzionamento del presente regolamento, in particolare per quel che concerne i suoi effetti:

a) sulla concorrenza nel mercato comune, o in parti rilevanti di esso, nei settori della distribuzione degli autoveicoli e dei servizi di assistenza ai clienti;

b) sulla struttura e sul livello di concentrazione della distribuzione di autoveicoli nonché dei possibili effetti sulla concorrenza che ne possono derivare.

2. La Commissione redige una relazione sull'applicazione del presente regolamento, al più tardi entro il 31 maggio 2008, avendo particolare riguardo alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

Articolo 12

Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 2002.

2. L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), si applica a partire dal 1º ottobre 2005.

3. L'efficacia del presente regolamento cessa il 31 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1401/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1º gennaio 2002 — 31 dicembre 2004 ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi (1º settembre 2009), un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al codice NC 1006 originari di un paese che beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ai sensi dell'allegato I del regolamento. Il contingente tariffario per la campagna di commercializzazione 2002/03 sarà pari a 2 895 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente.

(2) Le disposizioni suddette devono essere applicate nel quadro del sistema commerciale comune istituito con regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ([3]).

(3) Le norme dettagliate per l'apertura e la gestione del contingente devono applicarsi alle sette campagne di commercializzazione.

(4) I quantitativi di riso che beneficiano del contingente tariffario devono essere importati alle più eque condizioni di concorrenza possibili e in modo da evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(5) Il regolamento (CE) n. 2305/2001 della Commissione, del 27 novembre 2001, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di riso originario dei paesi meno progrediti per la campagna di commercializzazione 2001/02 ([4]), era valido per una sola campagna di commercializzazione. Ai sensi del suo quarto considerando, le modalità ivi contenute dovrebbero essere riviste alla fine di tale periodo per poi fissare eventualmente norme per un periodo più lungo alla luce dell'esperienza acquisita.

(6) Le disposizioni riguardanti la prova dell'origine contenute negli articoli 67-97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ([6]), definiscono la nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le norme che disciplinano l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001 per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «campagna di commercializzazione» s'intende quella menzionata all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 3

1. Sono aperti per sette campagne di commercializzazione, a decorrere dal 2002/03, contingenti tariffari globali a dazio zero per i prodotti di cui al codice NC 1006, in equivalente riso semigreggio, conformemente alla tabella in allegato.

I contingenti si applicano unicamente alle importazioni originarie dei paesi che beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001.

([1]) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.
([2]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([3]) GU L 62 del 4.3.2002, pag. 27.
([4]) GU L 310 del 28.11.2001, pag. 10.
([5]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
([6]) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

2. Si applica il tasso di conversione tra il riso semigreggio e il risone, il riso semilavorato o il riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967 ([1]).

Per quanto riguarda le rotture, i quantitativi richiesti vengono contati come tali.

3. Tutti i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni comprese nei contingenti di cui al paragrafo 1 sono sospesi.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni riguardanti i titoli del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ([2]) si applicano alle licenze di cui al paragrafo 2.

2. Per le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, occorre presentare una licenza d'importazione rilasciata in conformità del presente regolamento.

3. Le domande di licenze d'importazione vengono presentate dalle autorità competenti degli Stati membri entro i primi cinque giorni lavorativi della campagna di commercializzazione corrispondente.

I quantitativi indicati nelle domande di licenza non devono superare quelli disponibili per l'importazione di equivalente riso semigreggio nella campagna di commercializzazione corrispondente.

4. Nelle domande di licenze d'importazione e nelle licenze stesse devono figurare le seguenti informazioni:

a) nella sezione 8, il nome del paese di origine. Si apporrà inoltre una croce sulla parola «sì»;

b) nella sezione 20, la dicitura seguente:

«Riso originario di … [nome del paese di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001] importato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001».

5. Nella sezione 24 della licenza d'importazione deve figurare la seguente dicitura:

«Esenzione dal dazio doganale a concorrenza del quantitativo indicato nelle sezioni 17 e 18 della presente licenza [regolamento (CE) n. 1401/2002]».

6. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ([3]), la cauzione per le licenze d'importazione ammonta a 46 EUR/tonnellata.

7. Le domande di licenze d'importazione per il contingente in questione devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) la prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risicolo ed è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

b) una dichiarazione scritta in cui il richiedente dichiara di aver presentato soltanto una domanda per il quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, oppure, se del caso, per il quantitativo rimanente della quota supplementare di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Qualora un richiedente presenti più di una domanda di licenza d'importazione, tutte le sue domande sono respinte.

Articolo 5

1. Entro due giorni lavorativi dall'ultimo giorno del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro notifica alla Commissione i quantitativi per i quali sono state richieste licenze d'importazione, suddivisi per codici NC a otto cifre e per paese d'origine.

Gli Stati membri notificano altresì il nome e l'indirizzo dei richiedenti nonché il numero e il titolo del presente regolamento.

Le notifiche vengono trasmesse alla Commissione via e-mail o via fax utilizzando i moduli appositamente forniti dalla Commissione agli Stati membri.

Anche qualora non siano state presentate domande in uno Stato membro, lo si deve notificare nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2. Entro dieci giorni lavorativi dall'ultimo giorno del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione decide in che misura accogliere le richieste.

Se la somma dei quantitativi richiesti supera il contingente corrispondente, la Commissione fissa un coefficiente percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda.

3. Se dall'applicazione della percentuale di cui al paragrafo 2 risultano, in ogni Stato membro, uno o più quantitativi inferiori a 20 t per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio per partita di 20 t nonché, eventualmente, per la partita restante.

4. Se la totalità o una parte dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non sono coperti dalle licenze d'importazione rilasciate, i quantitativi rimanenti possono rientrare in una quota supplementare nel mese di febbraio della campagna di commercializzazione in questione. Si applica, mutatis mutandis, la procedura prevista dal presente regolamento per il rilascio delle licenze d'importazione.

Articolo 6

1. Entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione, vengono rilasciate licenze d'importazione per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 5.

([1]) GU 204 del 24.8.1967, pag. 1.
([2]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
([3]) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dalle licenze d'importazione non sono trasferibili.

3. Le licenze d'importazione rilasciate a norma del presente regolamento sono valide a decorrere dal giorno effettivo del rilascio. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, le licenze d'importazione sono valide fino al termine del sesto mese successivo.

La validità delle licenze d'importazione, tuttavia, non può essere prorogata oltre la fine della campagna di commercializzazione.

Articolo 7

1. La prova dell'origine delle importazioni effettuate nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve essere fornita mediante il certificato di origine, modulo A, rilasciato in conformità degli articoli 67-97 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Nella casella 4 del certificato di origine modulo A devono figurare:

a) la dicitura «Contingente — regolamento (CE) n. 1401/2002»;

b) la data di imbarco del riso nel paese esportatore beneficiario e la campagna di commercializzazione per la quale è effettuata la fornitura;

c) il codice NC 1006 (suddiviso per codici NC a otto cifre).

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione via fax o e-mail:

a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio delle licenze d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, i quantitativi, suddivisi per codici NC a otto cifre, per i quali sono state rilasciate licenze d'importazione, indicando la data, il paese d'origine, il nome e l'indirizzo del titolare;

b) entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, in caso di annullamento di una licenza d'importazione già rilasciata, i quantitativi, suddivisi per codici NC a otto cifre, per i quali sono state annullate licenze d'importazione, nonché i nominativi e gli indirizzi dei titolari delle licenze annullate;

c) l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo, i quantitativi, suddivisi per codici NC a otto cifre e per paese d'origine, effettivamente immessi in libera pratica.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre licenze d'importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.

Anche qualora non siano state rilasciate licenze e/o effettuate importazioni nel periodo in questione, occorre inviare una notifica che lo attesti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

(Tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 1)

Campagna di commercializzazione	N. d'ordine	Volume (tonnellate in equivalente riso semigreggio)
2002/03	09.4172	2 895
2003/04	09.4173	3 329
2004/05	09.4174	3 828
2005/06	09.4175	4 402
2006/07	09.4176	5 062
2007/08	09.4177	5 821
2008/09	09.4178	6 694

REGOLAMENTO (CE) N. 1402/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2002/2003.

(2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,4940 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

[1] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.
[2] GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1403/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2002

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2003) [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2002 ha fissato a 13 250 tonnellate il quantitativo del sotto-contingente II per il quale gli importatori riconosciuti possono presentare domande di titoli d'importazione nel periodo dal 15 al 17 luglio 2002. Dato che i titoli d'importazione superano il quantitativo disponibile, occorre fissare una percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 954/2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2002 nel periodo dal 15 al 17 luglio 2002 è soddisfatta a concorrenza del 2,8816 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

[1] GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1404/2002 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ([4]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
([3]) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.
([4]) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ([5])				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ([3])	ACP ([1]) ([2]) ([3])	Bangladesh ([4])	Basmati India e Pakistan ([6])	Egitto ([8])
1006 10 21	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	([7])	41,18	([7])		96,00

([1]) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

([2]) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

([3]) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

([4]) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

([5]) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

([6]) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

([7]) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

([8]) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(1)	264,00	416,00	264,00	416,00	(1)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	207,32	239,46	264,36	265,87	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	233,86	235,37	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	30,50	30,50	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1405/2002 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio [1],

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone [2], in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone [3]. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,238 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

[1] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
[3] GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2002

in merito ad un presunto aiuto di Stato concesso dalla Germania alla RAG AG nell'ambito della privatizzazione della Saarbergwerke AG

[notificata con il numero C(2002) 1810]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/631/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 88 del trattato CECA [2] e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 13 novembre 1997 la società RAG AG (in appresso denominata «RAG») ha comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato CECA, la propria intenzione di acquisire l'intero capitale azionario della Saarbergwerke AG e della Preussag Anthrazit GmbH.

(2) Con lettera del 9 marzo 1998 la Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione, ai sensi dell'articolo 67 del trattato CECA, della prevista privatizzazione della Saarbergwerke AG mediante cessione alla RAG ad un prezzo simbolico. Nella lettera tale privatizzazione viene definita come parte integrante di un accordo sottoscritto il 13 marzo 1997 dal governo federale tedesco, i governi dei Länder Renania settentrionale-Vestfalia e Saar, l'industria estrattiva e le organizzazioni sindacali dell'industria estrattiva e del settore elettrico (in appresso denominato «compromesso sul carbone»).

(3) La Saarbergwerke AG (in appresso denominata «Saarbergwerke») era un'impresa a partecipazione statale operante prevalentemente nei seguenti settori: estrazione del carbone in Germania, produzione di coke, produzione di energia elettrica, teleriscaldamento, tutela dell'ambiente, attività commerciali e fornitura di servizi (in particolare la distribuzione e il commercio del carbone, il trasporto e l'erogazione di petrolio), nonché la produzione di gomma. L'estrazione di carbone rappresenta quello che viene tradizionalmente definito il «settore nero» dell'impresa, mentre le restanti attività rientrano nel cosiddetto «settore bianco». La Saarbergwerke apparteneva per il 74 % alla Repubblica federale di Germania e per il 26 % al Land Saar. L'impresa gestiva tre miniere di carbone, la cui produzione complessiva ammontava nel 1997 a 7,3 milioni di tec [3].

(4) Il compromesso sul carbone, il quale stabiliva le nuove linee direttrici della politica del carbone fino all'anno 2005, prevedeva una progressiva riduzione della produzione annuale da 47 milioni di tec nel 1997 a 42 milioni di tec nel 2000 e a 30 milioni di tec nel 2005 e, allo stesso tempo, la chiusura di 5 unità produttive su 17. Tali dati del 1997 devono tuttavia essere rivisti al ribasso. La produzione di carbon fossile nel 2000, in relazione alla quale la Germania aveva trasmesso delle stime alla Commissione nell'ambito della comunicazione sugli aiuti di Stato, ammonterebbe in realtà a circa 35 milioni di tec e nel 2005 non dovrebbe superare i 26 milioni di tec.

[1] GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.
[2] GU C 101 dell'8.4.2000, pag. 3.

[3] tec = tonnellate di equivalente carbone.

(5) Nell'ambito del compromesso sul carbone, l'importo complessivo degli aiuti di Stato per il periodo 1997-2005 era stato fissato a 68 miliardi di DEM. Il compromesso prevedeva inoltre una riduzione degli aiuti, da 10,5 miliardi di DEM nel 1997 ad un massimo di 5,5 miliardi di DEM nel 2005, e subordinava l'erogazione di aiuti per un valore complessivo di 2,5 miliardi di DEM al rilevamento della Saarbergwerke da parte della RAG.

(6) Il 3 aprile 1998 il governo federale tedesco, il governo del Land Saar e la RAG hanno siglato un accordo in base al quale la RAG avrebbe rilevato l'intero capitale azionario della Saarbergwerke mediante l'acquisto delle quote appartenenti al governo federale tedesco e al governo del Land Saar. Il prezzo di vendita fu fissato a 2 DEM: 1 DEM per le quote del governo federale tedesco e 1 DEM per le quote del governo del Land Saar. L'accordo prevedeva inoltre che le attività di estrazione del carbon fossile delle imprese sarebbero confluite in un'unica società, la Deutsche Steinkohle AG, posta interamente sotto il controllo della RAG.

(7) Con decisione del 29 luglio 1998 la Commissione ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 66 del trattato CECA, il rilevamento delle società Saarbergwerke e Preussag Anthrazit GmbH da parte della RAG AG dopo che quest'ultima si era impegnata a cedere le attività di importazione di carbon fossile della Saarbergwerke e a separare la vendita del carbone prodotto in Germania dalla vendita del carbone di importazione ([4]). La Commissione sottolineava espressamente che tale decisione «riguardava esclusivamente l'applicazione dell'articolo 66 del trattato CECA e non intendeva in nessun modo anticipare una decisione della Commissione che avesse come oggetto l'applicazione di altre disposizioni del trattato CE o del trattato CECA, in particolare in materia di controllo degli aiuti di Stato».

(8) La fusione RAG-Saarbergwerke è entrata in vigore il 1º ottobre 1998. Per motivi di contabilità è stato tuttavia previsto un effetto retroattivo al 1º gennaio 1998.

(9) Il 29 settembre 1998 l'impresa mineraria britannica RJB Mining (ora «UK Coal») ha chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare la decisione della Commissione del 29 luglio 1998, che autorizza la fusione delle imprese RAG, Saarbergwerke e Preussag Anthrazit, dal momento che, nell'esaminare il progetto di fusione, la Commissione non aveva verificato se il prezzo di vendita comportasse un aiuto di Stato. Secondo la RJB Mining, in base alle informazioni fornite dalla Germania alla Commissione, la vendita della Saarbergwerke prevedeva implicitamente la concessione di un aiuto di Stato pari a 1 miliardo di DEM a favore della RAG.

(10) Con sentenza del 31 gennaio 2001 nell'ambito del caso T-156/98, RJB Mining/Commissione ([5]), il Tribunale di primo grado ha dichiarato l'annullamento della decisione della Commissione del 29 luglio 1998. Secondo il Tribunale la Commissione avrebbe omesso di verificare il prezzo di vendita e, in particolare, non avrebbe controllato in quale misura il sostegno finanziario, che può essere legato ad un prezzo di vendita puramente simbolico, fosse suscettibile di rafforzare la posizione finanziaria e quindi economica della RAG. La Germania e la RAG hanno presentato un ricorso contro la suddetta sentenza rispettivamente il 12 e il 19 aprile 2001 ([6]).

(11) La Commissione ha incaricato la società di revisione […] (*) di studiare i possibili effetti della fusione sul potere finanziario della RAG. La […] ha analizzato in particolare le procedure adottate per il consolidamento del bilancio della Saarbergwerke con quello della RAG.

II. **DESCRIZIONE**

II.1. **Il prezzo d'acquisto**

(12) Nella lettera del 9 marzo 1998, con la quale la Germania informava la Commissione della privatizzazione della Saarbergwerke, veniva dichiarato che i rischi legati al rilevamento delle attività estrattive della Saarbergwerke giustificavano un prezzo d'acquisto simbolico. In base alle indicazioni fornite dalla Germania, il governo tedesco, nell'ambito del compromesso sul carbone, si impegnava esclusivamente a sovvenzionare l'industria carboniera fino al 2005. Un altro fattore che contribuiva a rendere incerto il futuro di tali attività era rappresentato dalla scadenza del trattato CECA e del regolamento sugli aiuti di Stato all'industria carboniera nell'ambito della decisione n. 3632/93/CECA del 23 luglio 2002. Il prezzo d'acquisto risultava pertanto in gran parte dall'imponderabilità delle future decisioni politiche, a livello comunitario e dei singoli Stati membri, in merito al futuro dell'industria carboniera tedesca.

(13) La Germania sottolineava inoltre i notevoli rischi legati alle oscillazioni del prezzo del carbone sui mercati internazionali, soprattutto in considerazione del fatto che tali prezzi fungevano da base di riferimento per il calcolo delle sovvenzioni concesse per ciascuna tonnellata di carbone. Ogni calo del prezzo del carbone sui mercati internazionali che non viene compensato da un incremento della produttività determina un aumento delle sovvenzioni per ciascuna tonnellata di carbone. Tuttavia, dal momento che il compromesso sul carbone fissa un massimale per gli aiuti di Stato concessi annualmente dal governo tedesco, la diminuzione del prezzo internazionale del carbone costringerebbe inevitabilmente l'impresa a ridurre la propria produzione, pena l'impossibilità di coprire le perdite d'esercizio con gli aiuti di Stato. A prescindere dalla difficoltà di operare un adeguamento a breve termine della produzione, la riduzione delle attività di estrazione del carbon fossile determinerebbe anche un aumento dei costi di produzione.

([4]) Caso IV/CECA.1252 — RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit.
([5]) Racc. 2001, pag. II-337.
([6]) Cause C-157/01 P e C-169/01 P.
(*) Informazioni riservate.

(14) La Germania richiamava inoltre l'attenzione sui diversi obblighi imposti alla RAG in seguito al rilevamento della Saarbergwerke, come ad esempio l'obbligo di coprire le perdite del settore del carbone fino al 2000 e di trasferire tra il 2001 e il 2005 un importo annuale pari a 200 milioni di DEM dal settore bianco a quello nero. Tale obbligo, previsto dal compromesso sul carbone, riguardava tuttavia già le attività legate al carbone e le altre attività gestite dalla RAG prima del compromesso; esso non era pertanto legato alla fusione, né dipendeva da esso. Fino al 1997 le imprese carboniere tedesche erano quindi obbligate a utilizzare il 75 % dei profitti generati dal settore bianco per coprire le perdite nel settore estrattivo. Inoltre, la RAG era soggetta anche ad altri obblighi, in particolare per mantenere le attività del settore bianco della Saarbergwerke e per incorporare il proprio settore ambientale nella Saarbergwerke. In base alle indicazioni fornite dalla Germania ciò avrebbe limitato la libertà d'azione dell'impresa dal punto di vista economico.

(15) Alla luce dei sopracitati fattori, risultava difficile trovare un acquirente per la Saarbergwerke. A tal riguardo la Germania sottolinea, in particolare nella lettera del 15 aprile 1998, che i primi tentativi di ricerca di un acquirente risalgono al 1991.

II.2. **Lettera di ingiunzione del 4 febbraio 2000**

(16) Le informazioni fornite dalla Germania alla Commissione nell'ambito della fusione con lettera del 30 giugno 1998 comprendono anche alcune parti di una relazione sul progetto di consolidamento relativo alla Saarbergwerke. Tale relazione era stata predisposta nel gennaio 1996 dalla Roland Berger & Partner su ordine del governo federale tedesco, azionista principale (socio di maggioranza) della Saarbergwerke.

(17) Con lettera del 10 luglio 1998 la Germania ha trasmesso alla Commissione alcune parti di una valutazione eseguita dalla Roland Berger & Partner nel marzo 1996 (con soluzioni interaziendali per l'industria carboniera tedesca), nonché una breve relazione del 9 luglio 1998 relativa all'aggiornamento dei valori di bilancio della Saarbergwerke. Tale relazione era stata redatta dalla […] su ordine del governo federale tedesco in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla Commissione nell'ambito dell'esame della fusione.

(18) Le informazioni fornite dalla Germania alla Commissione non contenevano alcun dato relativo al valore del settore bianco. Nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ([7]), la VASA Energy GmbH&Co KG ha tuttavia allegato alcune pagine della relazione della Roland Berger & Partner del gennaio 1996 che la Germania non aveva trasmesso alla Commissione. In tale parte della relazione la Roland Berger & Partner stimava il valore del settore bianco a circa 1 miliardo di DEM.

(19) Nella relazione del 9 luglio 1998 riguardante l'aggiornamento dei valori di bilancio della Saarbergwerke, […] attribuiva un valore negativo non quantificabile al settore estrattivo a causa della scarsa competitività delle relative attività. La relazione richiamava inoltre l'attenzione sui rischi politici non quantificabili che sarebbero emersi a partire dal 2002, in seguito alla scadenza del trattato CECA, e a partire dal 2005, non avendo la Germania alcun obbligo politico in merito al volume e alla durata delle sovvenzioni dopo tale data.

(20) Sulla base di tutte le informazioni a sua disposizione, la Commissione ha ritenuto che vi fossero diversi elementi per concludere che la privatizzazione della Saarbergwerke comportasse un aiuto di Stato non notificato pari a 1 miliardo di DEM. Ai sensi dell'articolo 88 del trattato CECA, la Commissione ha invitato la Germania con lettera del 4 febbraio 2000 a fornire informazioni esaurienti, inviando in particolare una valutazione economica, commerciale e finanziaria dettagliata della Saarbergwerke, nonché una valutazione dei rischi connessi con l'acquisto dell'impresa. Tale lettera è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. In tale occasione la Commissione ha invitato anche le altri parti interessate a presentare le proprie osservazioni ([8]).

(21) Nella sua lettera la Commissione segnalava che, qualora fosse giunta alla conclusione che la vendita della Saarbergwerke comportava un aiuto non notificato a favore dell'industria carboniera, essa avrebbe avviato un esame dello stesso ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, delle tre decisioni 98/687/CECA ([9]), 1999/270/CECA ([10]) e 1999/299/CECA ([11]), già adottate per gli anni 1997, 1998 e 1999 sulla base della decisione n. 3632/93/CECA, e della notifica relativa al 2000. La lettera stabiliva inoltre che: «Se, dopo aver ricevuto ed esaminato la risposta della Repubblica federale di Germania, la Commissione dovesse giungere alla conclusione che la vendita della società Saarbergwerke AG abbia comportato un aiuto non notificato a favore di attività non legate al settore del carbone, la Commissione procederà all'esame della questione basandosi sulle disposizioni in materia di aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea.»

III. **OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA GERMANIA**

(22) Con lettera dell'8 maggio 2000, la Germania ha fornito le informazioni richiestele dalla Commissione nella lettera di ingiunzione e ha illustrato la propria posizione in merito al prezzo simbolico pagato dalla RAG per l'acquisto della Saarbergwerke. In un allegato alla lettera la Germania ha inoltre trasmesso i seguenti documenti: un parere della […] del 2 maggio 2000, comprensivo di una valutazione della Saarbergwerke sulla base dei flussi monetari scontati e di diversi scenari relativi alla cessione e alla liquidazione delle attività della Saarbergwerke (lo scenario relativo alla liquidazione riguarda in particolare le attività legate al carbone, che risulterebbero esposte ad un elevato rischio e per le quali è prevista un'eventuale chiusura), un parere della […] del 29 febbraio 2000,

([7]) Causa T-29/99, Vasa Energy/Commissione (decisione non pubblicata).

([8]) Cfr. nota 2.
([9]) GU L 324 del 2.12.1998, pag. 30.
([10]) GU L 109 del 27.4.1999, pag. 14.
([11]) GU L 117 del 5.5.1999, pag. 44.

comprensivo di una valutazione della Saarbergwerke in base al valore reddituale, una perizia del 29 aprile 2000 relativa alle modalità di determinazione del valore della Saarbergwerke, una lettera della Roland Berger & Partner del 14 aprile 2000, che contiene nuove spiegazioni relative al contesto e alle dichiarazioni della relazione del gennaio 1996, con particolare riferimento alla scarsa rilevanza della citata somma di 1 miliardo di DEM.

(23) Secondo la Germania la privatizzazione della Saarbergwerke mediante la vendita alla RAG al prezzo di 2 DEM non conteneva alcun elemento di aiuto. Piuttosto, dal punto di vista del governo riuscire a cedere quell'impresa ad elevato rischio economico «nelle condizioni in cui versava in quel momento», ossia senza adottare alcuna misura preventiva di consolidamento finanziario, rappresentava un ottimo risultato in termini economici. I proprietari della Saarbergwerke, vale a dire il governo federale tedesco e il governo del Land Saar, si sono pertanto comportati come normali venditori ispirati ai principi dell'economia di mercato e orientati alla massimizzazione del ricavato della vendita.

(24) I pareri predisposti dalla […] e dalla […] su richiesta del governo tedesco confermano il valore complessivamente negativo della Saarbergwerke al momento della privatizzazione. Alla luce del deficit strutturale del settore estrattivo, la […] attribuiva all'impresa nel suo insieme un valore negativo pari a […] milioni di DEM. Del resto, la liquidazione del settore estrattivo non rappresentava una soluzione ipotizzabile, dal momento che i relativi costi, stimati dalla […] a […] miliardi di DEM, avrebbero superato di gran lunga il previsto ricavato della vendita del settore bianco. Neanche lo smembramento della Saarbergwerke attraverso la cessione delle diverse componenti dell'impresa avrebbe, a saldo, prodotto un valore positivo, essendo il settore del carbone di per sé inalienabile. Inoltre, proprio la separazione del settore energetico avrebbe determinato «l'annullamento del valore economico» di tale settore. Gli argomenti avanzati dalla Germania si basano sulla stretta interdipendenza dei diversi settori dell'impresa, in particolare il settore del carbone e quello delle centrali elettriche.

(25) La Germania ritiene che la vendita in blocco della Saarbergwerke alla RAG al prezzo di 2 DEM rappresenti la soluzione migliore dal punto di vista economico.

IV. **OSSERVAZIONI DA PARTE DI TERZI**

(26) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della lettera di ingiunzione alla Germania, la Commissione ha ricevuto due osservazioni da parte di terzi. La rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione europea ha trasmesso una lettera alla Commissione il 5 maggio 2000 nella quale condivideva in tutti i punti l'analisi eseguita dalla Commissione nella lettera di ingiunzione.

(27) Anche la RJB Mining (ora UK Coal) ha esposto il proprio parere in una lettera inviata il 5 maggio 2000 in cui definiva poco trasparenti le condizioni della fusione RAG/Saarbergwerke, soprattutto in riferimento alla determinazione del prezzo di vendita. A detta della RJB Mining lo smembramento dell'impresa e la vendita separata delle singole componenti avrebbe inoltre consentito di ottenere, mediante un'asta pubblica, un prezzo superiore rispetto a quello simbolico pagato dalla RAG.

V. **VALUTAZIONE**

(28) Per stabilire se la fusione RAG/Saarbergwerke abbia comportato un aiuto di Stato, la Commissione ha innanzitutto esaminato come avrebbe agito un'impresa privata che opera in un'economia di mercato. Applicando tale criterio è possibile stabilire se, vendendo la Saarbergwerke al prezzo di 2 DEM, il governo federale tedesco e il governo del Land Saar abbiano rinunciato o meno ad una parte dei proventi che avrebbero potuto ottenere optando per la vendita in blocco della Saarbergwerke. Dopodiché la Commissione ha esaminato se, come accennato ai considerando da 55 a 59 e a prescindere dal problema della valutazione dell'impresa nel suo insieme, la vendita del settore bianco e di quello nero abbia comportato un aiuto da parte del primo settore (il cui valore era positivo) a favore del secondo settore (il cui valore era negativo).

V.1. **Valore del settore nero**

(29) Basandosi sostanzialmente sulla relazione della […], la Germania attribuisce a questo settore un valore potenziale negativo pari a […] milioni di DEM e un valore di liquidazione negativo pari a […] miliardi di DEM. La Germania ha ritenuto pertanto che la vendita in blocco dell'impresa alla RAG al prezzo di 2 DEM rappresentasse una scelta estremamente logica dal punto di vista economico. La […] attribuisce all'insieme delle attività della Saarbergwerke un valore negativo pari a […] milioni di DEM, riconducibile esclusivamente al settore del carbone ([…] milioni di DEM per il settore nero e […] milioni di DEM per il settore bianco).

(30) Nel 1997 il settore estrattivo della Saarbergwerke comprendeva tre miniere di carbon fossile (Ensdorf, Warndt/Luisenthal e Göttelborn/Reden), nonché una cokeria (Fürstenhausen) a Völklingen, le cui attività sono tuttavia state sospese nel giugno 1997 nell'ambito della fusione Saarbergwerke/RAG. Nel 1997 le miniere di Ensdorf, Warndt/Luisenthal e Göttelborn/Reden producevano rispettivamente 2,8, 2,4 e 2,1 milioni di tec e impiegavano 12 697 dei 18 000 dipendenti della Saarbergwerke.

(31) Nella sua decisione 1999/270/CECA relativa alle misure adottate dalla Germania nell'ambito del compromesso sul carbone la Commissione dichiarava che la ristrutturazione delle unità produttive della Saarbergwerke avrebbe provocato un'ulteriore contrazione della produzione, causando in particolare la chiusura della miniera di Göttelborn/Reden nel 2000. Quest'ultima misura era dovuta ai notevoli problemi geologici cui è esposta la miniera e che impediscono la prosecuzione delle attività.

(32) In base ai dati forniti dalla Germania nell'ambito delle comunicazioni relative agli aiuti di Stato a favore dell'industria carboniera, i costi di produzione della miniera di Warndt/Luisenthal ammontavano nel 1998 a […] DEM/tec, rispetto al prezzo medio di 71 DEM/tec calcolato dalla Germania lo stesso anno per la vendita del carbon fossile (in altre parole i costi di produzione erano […] volte superiori rispetto al prezzo di vendita del carbon fossile). La miniera di Ensdorf registrava le perdite minori e nel 1998 i suoi costi di produzione ammontavano a […] DEM/tec, il che è pur sempre più del […] rispetto al prezzo di vendita del carbone.

(33) All'epoca della privatizzazione della Saarbergwerke le miniere di Ensdorf e Warndt/Luisenthal hanno ottenuto degli aiuti di Stato, autorizzati dalla Commissione in particolare con la decisione 98/687/CECA. Sulla base delle informazioni fornite dalla Germania, la Commissione ha ritenuto che entrambe le unità fossero in grado di migliorare ulteriormente la propria redditività mediante una riduzione dei costi di produzione, soddisfacendo in tal modo i criteri previsti dall'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA.

(34) In base alla sentenza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 9 settembre 1999 nell'ambito della causa T-110/98, RJB Mining/Commissione ([12]), l'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA «non richiede che l'impresa beneficiaria di un aiuto al funzionamento sia, al termine di un periodo predeterminato, in situazione di redditività. Esso prevede solamente che venga "migliorata" la redditività». Secondo il Tribunale «questa formulazione "flessibile" si può spiegare alla luce delle constatazioni economiche sulle quali si basa il regime degli aiuti di Stato a favore dell'industria carboniera comunitaria, cioè l'assenza strutturale di competitività cui l'industria in parola è confrontata per il fatto che la maggior parte delle sue imprese permangono non concorrenziali rispetto alle importazioni provenienti da paesi terzi ….. Ne deriva che il miglioramento della redditività di una data impresa si riduce necessariamente alla diminuzione del grado della sua non redditività e non competitività.»

(35) Anche se le miniere in questione migliorassero la propria redditività e si avvicinassero ai criteri cui è subordinata la concessione degli aiuti al funzionamento di cui all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, esse avrebbero pur sempre poche possibilità di raggiungere la soglia di redditività. La decisione 1999/270/CECA precisa del resto che: «… una notevole compressione degli aiuti può essere ottenuta solo tramite misure di riduzione della produzione». La decisione recita inoltre: «Si osserva una relativa contrazione dei costi medi di produzione dell'industria carboniera tedesca ma, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 3632/93/CECA, i costi di produzione, espressi in prezzi costanti del 1992, continuano ad essere molto elevati: nel 2002 corrisponderanno infatti ancora a […] DEM/tec, rispetto a […] DEM/tec nel 1992».

(36) Alla luce dei problemi geologici che caratterizzano i giacimenti carboniferi tedeschi e dei costi di produzione legati all'estrazione, è evidente che il carbon fossile estratto in tali unità di produzione non è e non sarà mai in grado di competere con il carbone importato dai paesi terzi. Anche in seguito ad un radicale processo di ristrutturazione, modernizzazione e razionalizzazione dell'industria carboniera, finalizzato a migliorare la competitività, e nonostante il sensibile aumento della produttività, la graduale chiusura degli impianti meno produttivi e la drastica riduzione del personale, la produzione tedesca di carbon fossile non può e non potrà mai competere con le importazioni provenienti dai paesi terzi.

(37) Lo sviluppo del settore del carbone negli anni precedenti la fusione RAG/Saarbergwerke conferma quest'analisi. Sebbene il compromesso sul carbone prevedesse per il 2002 una produzione pari a 37 milioni di tec, i tagli adottati alla luce della persistente e scarsa competitività del settore dovrebbero portare la produzione tedesca di carbon fossile nel 2002 a una quota inferiore a 29 milioni di tec. Il volume per l'anno 2000, stimato a 35 milioni di tec, è già inferiore a quanto previsto per il 2002 nell'ambito del compromesso sul carbone.

(38) Nella sua notifica del 22 novembre 2000 riguardante gli aiuti all'industria carboniera nel 2000 la Germania aveva già dichiarato che era necessario adottare ulteriori misure di riduzione dell'attività estrattiva accompagnate da nuovi interventi di chiusura degli impianti. Nella decisione 2001/361/CECA ([13]) la Commissione aveva preso atto del fatto che la riduzione delle capacità era in linea con le radicali misure di ristrutturazione, razionalizzazione e modernizzazione, nonché di riduzione dell'attività estrattiva già adottate in seguito al compromesso sul carbone del 1997.

(39) Lo studio condotto dalla […] per conto della Commissione conferma che il rilevamento del settore carboniero della Saarbergwerke rappresentava un'operazione altamente rischiosa per la RAG. Il rischio era legato in particolare ai seguenti fattori: la progressiva riduzione degli aiuti, i cui importi vengono stabiliti nell'ambito del compromesso sul carbone; le incertezze relative al periodo successivo al 2005, anno di scadenza del compromesso; la necessaria autorizzazione, da parte della Commissione, a concedere gli aiuti di Stato a favore del settore carboniero; le incertezze relative all'andamento del prezzo internazionale del carbone; la difficoltà ad adeguare il volume della produzione in maniera tale da ottimizzare l'impiego degli aiuti di Stato. Lo studio realizzato dalla […] giunge alla conclusione che tali rischi sono difficilmente quantificabili, ma che molto probabilmente producono un impatto negativo sulla RAG, essendosi quest'ultima esposta a notevoli rischi attraverso l'acquisto della Saarbergwerke, senza ottenere nulla di concreto in contropartita. Anche la scadenza del trattato CECA e del regime degli aiuti di Stato a favore dell'industria carboniera adottato mediante la decisione n. 3632/93/CECA del 23 luglio 2002 venivano considerati al momento della fusione come ulteriori rischi per la RAG.

([12]) Racc. 1999, pag. II-2585.

([13]) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 55.

(40) A tal riguardo la Commissione rileva che la valutazione del settore carboniero ad opera della […] presuppone che, dopo il 2005, ossia in seguito alla scadenza del compromesso sul carbone, sia cessata in Germania l'estrazione del carbon fossile. Sussisterebbero quindi forti dubbi circa il futuro di questo settore dell'industria tedesca dopo il 2005.

(41) Malgrado le difficoltà incontrate nel valutare con precisione il valore del settore carboniero, si può concludere, sulla base di quanto esposto precedentemente, che tale settore presenti un valore negativo, nonostante le sovvenzioni concesse annualmente dalla Germania a copertura delle perdite d'esercizio. L'assoluta mancanza di prospettive in termini di competitività riscontrata al momento della fusione è stata confermata negli anni successivi. Pertanto, è lecito presupporre che il valore potenziale, stimato dalla […] a […] milioni di DEM, rappresenti una cifra realistica.

V.2. **Valore del settore bianco**

(42) La […] stima il valore del settore elettrico a […] milioni di DEM. Tale calcolo si basa su due fattori: lo stretto collegamento di questo settore con l'industria carboniera del Land Saar e la prevista chiusura di quest'ultima in seguito al 2005. A causa della stretta interdipendenza tra il settore del carbone e quello elettrico, il valore di quest'ultimo dipende in larga misura dalla produzione di carbone nel Land Saar. Al momento della vendita della Saarbergwerke la Germania si è impegnata esclusivamente a coprire le perdite d'esercizio del settore carboniero fino all'anno 2005. Non essendoci alcuna garanzia di concessione di aiuti in seguito a tale data e considerando la cronica mancanza di competitività dell'industria carboniera tedesca, la […] ritiene che non si possa escludere la scomparsa di tale industria dopo il 2005. Ciò costringerebbe a sua volta le centrali elettriche ad importare il carbone, il che, secondo la Germania, creerebbe notevoli costi aggiuntivi, in particolare per il trasporto del carbone dai porti di trasbordo.

(43) L'ipotetico tramonto dell'industria carboniera dopo il 2005 determinerebbe pertanto la totale neutralizzazione del valore della produzione elettrica. Secondo la […], ammesso che la Germania possa disporre di carbone proprio dopo il 2005, tale valore ammonterebbe tuttavia a […] milioni di DEM.

(44) La […] attribuisce i seguenti valori alle altre attività del settore bianco, esclusa la produzione di energia elettrica: a) teleriscaldamento: […] milioni di DEM, b) ambiente: […] milioni di DEM, c) attività commerciali e servizi: […] milioni di DEM, d) gomma: […] milioni di DEM.

(45) La […] ha analizzato da un parte il rendimento delle attività del settore bianco e dall'altra i risultati della vendita di taluni segmenti di tale settore in seguito alla fusione. Ne è emerso che la redditività di tali attività tra il 1992 e il 1996 risultava assai modesta (circa […] %). Pertanto, nulla lascia intendere che le attività del settore bianco della Saarbergwerke avrebbero creato un valore aggiunto per la RAG. La cessione di taluni comparti in seguito alla fusione era evidentemente legata a perdite per un valore di […] milioni di DEM.

(46) Alla luce di quanto sopra il valore globale del settore bianco appare leggermente positivo. L'analisi eseguita dalla […] conferma il valore calcolato dalla […], stimato tra […] e […] milioni di DEM a seconda delle ipotesi riguardanti il destino dell'industria carboniera dopo il 2005 e del relativo impatto sul valore del settore elettrico.

V.3. **Vendita dell'impresa**

(47) Gli argomenti presentati dalla Germania nella lettera dell'8 maggio 2000 partono dal presupposto che la Saarbergwerke potesse essere ceduta soltanto in blocco e che il suo valore complessivo fosse negativo. Il valore positivo di alcuni comparti del settore bianco non poteva compensare l'enorme valore negativo del settore nero, a prescindere dal suo mantenimento o dalla sua liquidazione. Alla luce del deficit cronico del settore carboniero della Saarbergwerke la vendita dell'impresa al prezzo di 2 DEM «nelle condizioni in cui versava in quel momento» rappresentava la soluzione migliore per la Germania.

(48) La Germania rileva che lo smembramento della Saarbergwerke attraverso la vendita dei diversi comparti non avrebbe creato un valore positivo.

(49) A ciò va aggiunta la mancanza di una separazione strutturale tra i diversi comparti del gruppo Saarbergwerke, la quale avrebbe reso necessaria, in caso di liquidazione di uno o più comparti deficitari (in particolare il settore del carbone), la compensazione del valore residuo negativo mediante il valore positivo ottenuto con la vendita di altri settori dell'impresa. In tal modo, la liquidazione del settore estrattivo, il cui valore negativo è stato stimato dalla […] a circa […] miliardi di DEM, avrebbe quindi divorato gran parte dei proventi generati dalla vendita dei comparti redditizi.

(50) L'analisi delle scritture contabili della RAG conferma che il rilevamento della Saarbergwerke non ha prodotto un valore positivo e si è concluso anzi con un valore negativo pari a […] milioni di DEM. Tale valore è in gran parte riconducibile alle rettifiche contabili operate in seguito alla fusione. In base alle norme contabili internazionali, la Saarbergwerke avrebbe dovuto provvedere a tali rettifiche prima della fusione. Le rettifiche aggiuntive erano giustificate dal fatto che la Saarbergwerke aveva applicato delle norme contabili diverse rispetto alla RAG. La […] ritiene che alcune di queste rettifiche siano state eccessive, limitando tuttavia tale scarto a soli […] miliardi di DEM. La […] giunge alla conclusione che nel 1998 la RAG non poteva ricavare alcun valore positivo dall'acquisto della Saarbergwerke.

V.4. **Il presunto valore di 1 miliardo di DEM**

(51) In base alla relazione della Roland Berger & Partner del marzo 1996 il valore del settore bianco poteva essere stimato a circa 1 miliardo di DEM. Tale relazione non era tuttavia concepita come valutazione in vista della privatizzazione della Saarbergwerke. Nella sua lettera dell'8 maggio 2000 la Germania sottolinea che il suddetto importo si basava sull'ipotesi che venissero attuati gli interventi di ristrutturazione ritenuti necessari, il che non è avvenuto con la privatizzazione dell'impresa. Il valore di 1 miliardo di DEM non si basava dunque su una valutazione dell'impresa «nelle condizioni in cui versava in quel momento», bensì teneva già conto degli interventi di ristrutturazione auspicati dalla Roland Berger & Partner. Si trattava in altre parole di un «valore di ristrutturazione».

(52) Del resto, il valore del settore bianco calcolato dalla Roland Berger & Partner nella sua relazione del marzo 1996 non ha trovato conferma in nessun'altra relazione, né in quella della […], né in quella della […] e tantomeno nello studio condotto dalla […] su incarico della Commissione.

(53) La lettera di ingiunzione della Commissione del 4 febbraio 2000, in base alla quale la privatizzazione della Saarbergwerke comportava probabilmente un aiuto di Stato pari a 1 miliardo di DEM, si basava soprattutto sul fatto che le misure previste dal compromesso sul carbone, in particolare la fusione dei settori estrattivi della Saarbergwerke e della Preussag Anthrazit nell'ambito della RAG, miravano da un lato ad operare una razionalizzazione transregionale e dall'altro a salvaguardare la dimensione sociale del processo di adeguamento, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la redditività dell'industria estrattiva anche dopo il 2005.

(54) Va rilevato purtroppo che la ristrutturazione dell'industria carboniera attuata in seguito alla privatizzazione della Saarbergwerke del 1998 non ha portato ad un sensibile miglioramento della redditività del settore. Le operazioni di ristrutturazione, che hanno comportato degli interventi di chiusura delle miniere e di riduzione della produzione ben più radicali di quelli previsti dal compromesso sul carbone, non sono riuscite a risolvere il problema della scarsa competitività del settore. Alla luce di tali circostanze, sussistono forti dubbi circa la capacità dell'industria carboniera del Land Saar di sopravvivere nel lungo termine.

V.5. **Controllo della vendita secondo le procedure applicate di norma dalla Commissione alla vendita di gruppi di imprese («cluster-sales»)**

(55) Come accennato ai considerando 20 e 21, la Commissione riteneva che la vendita al prezzo di 2 DEM potesse comportare un aiuto di Stato, in quanto il valore positivo dei beni patrimoniali in questione risultava potenzialmente molto elevato. Anche se il basso prezzo, calcolato sulla base della totalità dei settori di attività venduti, fosse giustificato, laddove le autorità pretendono che dei settori separati vengano venduti in blocco, la Commissione solitamente parte dal presupposto che la vendita non sia esente da condizioni e che quindi essa possa comportare un aiuto di Stato. Soprattutto nei casi in cui un settore con un valore negativo e un altro con un valore positivo vengono venduti insieme, si potrebbe presupporre che la vendita rappresenti un aiuto di Stato per il primo settore — così come lo rappresenterebbe la vendita separata dello stesso ad un prezzo negativo.

(56) Un esempio di tale strategia è la lettera inviata dalla Commissione alla Germania l'8 dicembre 1992 [SG(92)D/17613], che recita: «Qualora le imprese di questo tipo non siano cresciute storicamente insieme, la Commissione non può ritenere che una fusione artificiale tra imprese corrisponda ai propri requisiti, in base ai quali le offerte non dovrebbero essere soggette a condizioni». Ciò riguardava in particolare la vendita del gruppo Lintra (aiuto di Stato n. 49/95) [14]. Tale interpretazione viene giustificata soprattutto dal riferimento al probabile comportamento di un investitore che opera in un'economia di mercato e che, a parità di condizioni, preferirebbe liquidare un'impresa con un valore negativo piuttosto che rinunciare ai proventi ricavati dalla vendita di un'impresa con un valore positivo.

(57) La Commissione ha esaminato se tale argomentazione possa essere applicata anche al caso della Saarbergwerke ed ha constatato (cfr. considerando 49), che un investitore che opera in un'economia di mercato e che si trova nelle stesse condizioni dei proprietari della Saarbergwerke, non avrebbe alcuna possibilità di evitare che il valore positivo del settore bianco venga eroso dal valore negativo del settore nero, dal momento che il settore del carbone della Saarbergwerke non rappresentava un'entità giuridica distinta. Lo stesso assetto della società dimostra che tale settore apparteneva alla holding Saarbergwerke AG.

(58) La Commissione è tuttavia dell'avviso che tale analisi non sia pienamente convincente. Considerando la scarsa redditività e i potenziali e cospicui debiti del settore nero, la cui sopravvivenza dipende interamente dagli aiuti di Stato, è improbabile che un investitore che opera in un'economia di mercato decida di non tutelare un bene con un valore positivo così elevato. Pertanto, tale figura non può essere adottata come parametro di riferimento.

(59) D'altro canto la Germania ha anche indicato che tra i vari settori di attività della Saarbergwerke, in particolare tra quello del carbone e quello elettrico, esistono dei legami storici e commerciali, sebbene si debba constatare che il carbone tedesco utilizzato per la produzione di energia elettrica viene sempre di più sostituito dal carbone d'importazione (dal 1992 al 1998 l'utilizzo di carbone tedesco è sceso da 72 milioni di tec a 47 milioni di tec; tale tendenza continua anche nel 2000, con un volume inferiore a 35 milioni di tec). Al momento della fusione del 1998 vi era perlomeno un certo legame tra i diversi settori di attività della Saarbergwerke. Tale legame avrebbe potuto causare dei problemi qualora il carbone tedesco venisse sostituito nel breve termine da quello d'importazione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che in questo caso

[14] GU C 168 del 12.10.1996, pag. 10.

l'argomentazione relativa alla vendita di gruppi di imprese («cluster-sale») non possa essere valida. Essa sottolinea tuttavia che applicherà anche in futuro tale argomento, con le modalità di cui ai considerando 55 e 56, alle vendite di questo tipo caratterizzate da circostanze chiare (soprattutto se i settori di attività non presentano alcun legame storico o commerciale e appartengono a società distinte).

VI. **CONCLUSIONI**

(60) La privatizzazione della Saarbergwerke mediante la vendita alla RAG al prezzo di 2 DEM non conteneva alcun elemento di aiuto. La vendita dell'impresa «nelle condizioni in cui versava in quel momento», ossia senza alcun intervento preventivo di consolidamento finanziario, rappresentava, alla luce dei notevoli rischi economici, un'operazione nell'ambito della quale l'amministrazione pubblica si è comportata come un venditore ispirato ai principi dell'economia di mercato e orientato a massimizzare il ricavato della vendita.

(61) L'incapacità della Saarbergwerke di acquisire un valore positivo è dovuta al settore del carbone, il quale è caratterizzato da un deficit cronico e da un futuro particolarmente incerto. La mancanza di un valore positivo trova conferma in tre relazioni, una delle quali è stata predisposta da una società di revisione per conto della Commissione.

(62) In base alla relazione della […] il valore potenziale della Saarbergwerke ammonterebbe a […] milioni di DEM, il che risulta da un valore negativo di […] milioni di DEM per il settore nero e un valore positivo di […] milioni di DEM per il settore bianco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La privatizzazione dell'impresa Saarbergwerke AG tramite la vendita della stessa all'impresa RAG AG al prezzo di 2 DEM non comporta alcun aiuto di Stato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2002

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Flender Werft AG, Lubecca

[notificata con il numero C(2002) 913]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/632/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale [1],

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 20 ottobre 2000, la Germania ha notificato alla Commissione l'aiuto cui intendeva dare esecuzione a favore di Flender Werft, Lubecca. Ha comunicato informazioni complementari alla Commissione con lettere del 15 dicembre 2000 e 15 febbraio 2001.

(2) Con lettera del 18 aprile 2001, la Commissione ha informato la Germania in merito alla propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione all'aiuto in questione.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di terzi interessati.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(5) Il progetto notificato riguarda delle sovvenzioni regionali all'investimento a favore di Flender Werft AG, Lubecca, da accordare nel quadro del regime d'aiuto precedentemente autorizzato «Azione d'interesse comune per il miglioramento della struttura economica regionale» (di seguito «Azione comune») [3]. Secondo le intenzioni, gli incentivi saranno concessi a sostegno degli investimenti relativi ad un nuovo bacino galleggiante con una capacità di sollevamento di 20 000 t, che sarà costruito dal cantiere beneficiario. I costi del progetto si eleverebbero a 16,4 milioni di EUR e l'aiuto ammonterebbe a 869 000 EUR.

(6) Il nuovo bacino dovrebbe sostituire il precedente bacino galleggiante, avente una capacità di sollevamento di 16 000 t. Quest'ultimo è stato venduto e consegnato al nuovo proprietario nel febbraio del 2001. I proventi della vendita, pari a 9,2 milioni di EUR, sono stati impiegati per finanziare il nuovo bacino.

(7) Beneficiario dell'aiuto è l'impresa Flender Werft AG con sede sociale a Lubecca, nello Schleswig-Holstein, un'area ammessa a fruire di aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), trattato CE. Il cantiere costruisce navi d'alto mare e conta attualmente 780 dipendenti. La sua attività non si limita alla costruzione navale, ma si estende anche alla riparazione. In termini di ore/uomo la riparazione di navi rappresenta il 5 % circa dell'attività del cantiere, che costruisce anche bacini galleggianti.

(8) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha stabilito che, secondo il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio [4] (di seguito «regolamento relativo alla costruzione navale»), gli aiuti a finalità regionale sono ammessi solo per gli investimenti concessi per l'adeguamento o l'ammodernamento dei cantieri esistenti, purché abbiano lo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti. La Commissione ritiene che la portata dell'articolo 7 sia limitata all'adeguamento degli impianti esistenti al fine dell'incremento della produttività e di riflesso della competitività dei cantieri beneficiari. La Commissione non era certa che la sostituzione del vecchio bacino galleggiante, avente una capacità di sollevamento di 16 000 t, con uno nuovo avente una capacità maggiore potesse qualificarsi come un ammodernamento o un miglioramento ai sensi dell'articolo 7 del regolamento.

III. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(9) La Germania ha dichiarato che a causa della costante espansione del traffico nel Mar Baltico è imperativo che a Lubecca, il maggiore porto baltico tedesco, vi siano sufficienti capacità di riparazione. Il cantiere in discorso,

[1] GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.
[2] GU C 191 del 7.7.2001, pag. 15.
[3] 29° Piano quadro, aiuto di Stato E 3/2001. Approvazione di opportune misure, notificate dalla Germania mediante lettera D/50559 dell'8.2.2001.
[4] Cfr. nota 1.

Flender Werft, si è perciò particolarmente interessato alla riparazione e ha mantenuto nel corso degli anni le capacità necessarie. Il vecchio bacino galleggiante di 16 000 t, in esercizio dal 1986, si sarebbe sempre più spesso rivelato troppo piccolo per le attuali esigenze. Quando saranno ultimate le grandi navi traghetto, che si prevede entreranno in servizio nel Baltico, come minimo 16 navi non potranno più essere riparate nel vecchio bacino galleggiante del cantiere Flender Werft a causa della sua insufficiente grandezza. Se il bacino non terrà il passo con gli sviluppi del mercato, l'attività del cantiere in questo settore non solo stagnerà, ma calerà ulteriormente in termini di fatturato, poiché, come l'esperienza insegna, i clienti si rivolgono laddove vi è possibilità di soddisfare le loro esigenze. Si creerebbe così una situazione che non permetterebbe di utilizzare in modo ottimale le maestranze, con conseguente perdita di competitività del cantiere e licenziamento di dipendenti. Il nuovo bacino galleggiante potrebbe arrestare tale tendenza e contribuire al mantenimento dei posti di lavoro e della competitività del cantiere. Con la costruzione di un bacino galleggiante di maggiori dimensioni, Flender Werft si adeguerebbe agli sviluppi in atto nel mercato e si assicurerebbe una sufficiente capacità di riparazione, in sintonia con la domanda emergente nel mercato.

(10) La Germania ha affermato che, per plausibili ragioni tecniche, il vecchio bacino galleggiante non può essere né allungato né ampliato o modificato in alcun modo per aumentarne la grandezza. L'ammodernamento del bacino sarebbe quindi tecnicamente impossibile. Secondo le autorità tedesche, l'installazione di un nuovo bacino è dettata dalla nuova realtà di mercato e sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento relativo alla costruzione navale in materia di erogazione di aiuti all'investimento.

(11) La Germania sottolinea inoltre che il regolamento relativo alla costruzione navale mira segnatamente alla riduzione delle capacità di costruzione nel settore navale, e nel caso in esame si tratta di sovvenzionare la sostituzione di un bacino galleggiante che in pratica, salvo l'operazione di verniciatura di nuove navi, è destinato unicamente alla riparazione. Solo disponendo del nuovo bacino l'impresa potrà stipulare contratti di riparazione per le nuove navi traghetto di grande stazza, che operano nel Mar Baltico.

IV. **VALUTAZIONE DELL'AIUTO**

(12) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE statuisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un aiuto incide sugli scambi qualora il beneficiario svolge un'attività che è oggetto di scambi tra gli Stati membri.

(13) La Commissione constata che, grazie all'aiuto notificato, una parte del costo che normalmente il cantiere dovrebbe sostenere per l'acquisto di un nuovo bacino galleggiante sarà finanziato con fondi statali. A ciò si aggiunga che la costruzione navale è un'attività economica nel cui ambito si svolgono scambi tra Stati. Per queste ragioni l'aiuto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(14) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE, altre categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato comune, previa decisione del Consiglio con delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

(15) La Commissione rileva che, su questa base giuridica, il 29 giugno 1998 il Consiglio ha approvato il regolamento relativo alla costruzione navale [5]. L'articolo 2 di tale regolamento stabilisce che gli aiuti, concessi in modo diretto o indiretto per la costruzione, trasformazione e riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni del regolamento medesimo.

(16) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento relativo alla costruzione navale prescrive che gli Stati membri notifichino preliminarmente alla Commissione, al fine dell'approvazione, qualsiasi decisione di applicare alle imprese soggette al regolamento un regime di aiuti di applicazione generale, compresi i regimi di aiuti regionali di applicazione generale, affinché possa essere verificata la loro compatibilità con l'articolo 87 del trattato.

(17) La Commissione rileva che, ai sensi del regolamento, per «costruzione navale» si intende la costruzione all'interno della Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma. Essa constata inoltre che il cantiere Flender Werft costruisce tali navi e di conseguenza è un'impresa cui è applicabile tale regolamento. Con la notificazione dell'aiuto in esame, la Germania ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

(18) In base all'articolo 7 del regolamento relativo alla costruzione navale, gli aiuti concessi agli investimenti per l'adeguamento e l'ammodernamento dei cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria del cantiere e volti a incrementare la produttività degli impianti esistenti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché, nelle regioni ammesse a fruire di aiuti regionali a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l'intensità degli aiuti non superi il 12,5 % o il massimale applicabile agli aiuti regionali, se questo è inferiore.

[5] Cfr. nota 1.

(19) Il cantiere è situato a Lubecca, in una zona ammessa a fruire degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e per la quale il massimale d'aiuto vigente è pari al 18 % ESL (equivalente sovvenzione lordo). La Commissione rileva che il nuovo bacino costerà 16,4 milioni di EUR. Il vecchio bacino è stato venduto e il ricavato della vendita, pari a 9,2 milioni di EUR, è stato utilizzato per finanziare il nuovo bacino.

(20) La Commissione rileva che, secondo la Germania, la sostituzione dell'attuale bacino galleggiante con uno nuovo avente maggiore capacità non costituisce un investimento per un nuovo impianto, ma piuttosto un investimento finalizzato alla sostituzione e in definitiva all'ammodernamento del vecchio bacino. Di conseguenza, i costi ammissibili in base ai quali va calcolata l'intensità dell'aiuto sono rappresentati dalla differenza tra il costo del nuovo bacino e il ricavato della vendita di quello vecchio. Basandosi su un importo di costi ammissibili pari a 7,2 milioni di EUR, l'aiuto che si intende erogare, ossia 869 000 EUR, corrisponderebbe ad un'intensità di aiuto del 12 % e sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento.

(21) In ordine alla questione, se la sostituzione del vecchio bacino galleggiante con un nuovo bacino di maggiori dimensioni sia da considerarsi un adeguamento o un ammodernamento ai sensi dell'articolo 7 del regolamento relativo alla costruzione navale, la Commissione tiene a ricordare le osservazioni fatte dalla Germania in occasione dell'avvio del procedimento. Le informazioni in possesso della Commissione confermano che le navi ([6]) attualmente in servizio nel Mar Baltico sono di dimensioni sempre più grandi ed è evidente che, per continuare ad operare nel mercato della riparazione, occorra un bacino galleggiante di maggiori dimensioni. Questa constatazione non si basa unicamente sui dati relativi alla portata del bacino, ma è corroborata anche dalla crescente grandezza delle navi. L'ampiezza e la capacità di sollevamento di un bacino galleggiante sono interdipendenti, ossia per avere una maggiore portata di sollevamento occorre anche un bacino di maggiori dimensioni. Sarebbe estremamente difficile riparare le navi di maggiori dimensioni dianzi menzionate, non solo per la limitata capacità di sollevamento, ma anche a causa delle dimensioni del vecchio bacino galleggiante ([7]).

(22) La Commissione rileva che la sostituzione del vecchio bacino galleggiante con uno di maggiori dimensioni contribuisce ad espandere la produttività del cantiere nel settore della riparazione. Alla luce della tendenza di mercato, il vecchio bacino galleggiante aveva raggiunto i propri limiti, mettendo in pericolo l'impiego ottimale del personale in futuro. Un bacino più grande permette di stipulare dei contratti di riparazione per le navi di tutte le stazze operanti nel mercato. Se il cantiere è competitivo e si aggiudica commesse in tutti i segmenti del mercato, potrà impiegare in modo ottimale le proprie maestranze, incrementandone così la produttività. L'attuale incremento potenziale della produttività non sarebbe tuttavia determinato direttamente dal bacino galleggiante più grande, ma piuttosto dal livello generale di competitività del cantiere. La disponibilità di un bacino galleggiante di maggiori dimensioni costituisce una premessa di primaria importanza per tale sviluppo potenziale.

(23) Le informazioni in possesso della Commissione confermano inoltre l'impossibilità, sotto il profilo tecnico, di ingrandire il vecchio bacino galleggiante, ossia di trasformarlo in un bacino con maggiore capacità di sollevamento. L'unica possibilità di adeguamento è quindi rappresentata dalla sostituzione del bacino galleggiante con uno nuovo.

(24) Per quanto riguarda la capacità, la Commissione constata che l'impiego di un bacino galleggiante per la costruzione di navi aumenta la capacità produttiva del cantiere in questione nel campo della costruzione navale. In base alle informazioni disponibili, il 95 % della capacità dei bacini galleggianti esistenti al mondo è attualmente utilizzata per la riparazione e per la conversione, e non per la costruzione di nuove navi.

(25) Il vecchio bacino è stato utilizzato da Flender Werft per la riparazione ed è stato venduto alle autorità portuali di Dunkerque in Francia, ove è adibito esclusivamente alla riparazione, non rientrando la costruzione navale tra le attività di tale porto. La Germania ha inoltre confermato che il nuovo bacino verrà utilizzato da Flender Werft esclusivamente per la riparazione — ad esclusione della verniciatura di nuove navi.

(26) Per queste ragioni e, soprattutto, in considerazione dell'impossibilità tecnica di ingrandire il vecchio bacino galleggiante nonché della necessità di adeguare le possibilità di riparazione per poter continuare ad operare nel settore — a fronte delle crescenti dimensioni delle navi in servizio nel Mar Baltico — la Commissione ritiene che la sostituzione del vecchio bacino galleggiante con un nuovo bacino più largo e di maggiore portata, destinato esclusivamente alla riparazione, possa configurarsi come un adeguamento dell'impianto esistente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento relativo alla costruzione navale.

(27) La Commissione reputa tuttavia che la sostituzione del bacino galleggiante possa costituire un adeguamento dell'impianto esistente, ai sensi del regolamento relativo alla costruzione navale, solo a patto che venga utilizzato esclusivamente per la riparazione. La realizzazione di un bacino galleggiante adibito alla costruzione di nuove navi non può essere considerata un adeguamento o un ammodernamento dell'impianto preesistente, ma costituirebbe a tutti gli effetti un nuovo impianto con conseguente incremento della capacità di costruzione. Di conseguenza, l'aiuto può essere considerato compatibile con il regolamento relativo alla costruzione navale e, di riflesso, con il mercato comune, solo se il bacino galleggiante sarà destinato unicamente alla riparazione e non alla costruzione, in modo da non creare nuova capacità produttiva in quest'ultimo settore.

([6]) Le navi che circolano più spesso nel Mar Baltico sono: navi passeggeri, navi RoRo, navi portacontainer per feederaggio, navi per merci a collettame e piccole navi cisterne.

([7]) Il vecchio bacino aveva un'ampiezza interna di 34 m mentre il corrispondente valore del nuovo bacino è 37 m. Le navi di stazza equivalente ad una Panamax, quali le navi passeggeri del Mar Baltico hanno una larghezza di circa 32 m.

(28) La Commissione invita pertanto la Germania a provvedere affinché il nuovo bacino galleggiante sia utilizzato unicamente per l'attività di riparazione di Flender Werft. Unica deroga a tale destinazione del bacino è la verniciatura di nuove navi. La Germania deve inoltre garantire che, in caso di vendita del suddetto bacino galleggiante, avente una capacità di sollevamento di 20 000 t e adibito alla riparazione di navi dall'impresa Flender Werft, quest'ultima non lo ceda ad un acquirente che lo possa utilizzare per la costruzione navale.

V. **CONCLUSIONI**

(29) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione reputa che la sostituzione del bacino galleggiante avente una capacità di 16 000 t con un altro bacino di maggiori dimensioni, dotato di una capacità di 20 000 t, costituisca un adeguamento dell'impianto esistente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento relativo alla costruzione navale. Per garantire tuttavia che il predetto bacino galleggiante non sia adibito alla costruzione navale — con conseguente incremento delle capacità di produzione in questo settore sensibile — la Germania deve vegliare affinché, in caso di vendita, l'eventuale cantiere acquirente non lo utilizzi per la costruzione navale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Flender Werft AG, Lubecca, per un importo di 869 000 EUR, è compatibile con il mercato comune alle condizioni previste dall'articolo 2.

Articolo 2

La Germania si impegna a garantire che il bacino galleggiante avente una capacità di sollevamento di 20 000 t sia utilizzato da Flender Werft AG unicamente per la riparazione navale e la verniciatura di nuove navi.

La Germania si impegna a garantire che il bacino galleggiante avente una capacità di sollevamento di 20 000 t, qualora venga venduto da Flender Werft AG, non venga acquistato da un cantiere navale che potrebbe utilizzarlo per la costruzione di nuove navi.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione la Germania comunica alla Commissione i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione